

NOTIZIARIO

DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI COMO



Anno 12 N° 2 Dicembre 2006



Ico Parisi - Casa Valli,
foto di disegno
di progettazione - 1939

SOMMARIO

3	Ico Parisi, un perito comasco al centro del mondo artistico
7	L'aggiornamento delle competenze è un obbligo deontologico
16	Un fac-simile del disciplinare d'incarico
18	Note in tema di accertamento della compatibilità paesaggistica
20	Decreto legislativo n. 42: il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio
24	La "gerarchia" della normativa italiana
26	Integrazione degli impianti elettrici, elettronici nelle parti comuni delle strutture residenziali
28	Pagamenti in contanti ai professionisti e indagini bancarie
30	Il punto di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
32	Il prosciugamento e risanamento delle murature
34	Innocente Pozzoli, una vita per la professione
38	La cena sociale, una grande festa per gli iscritti al Collegio
41	L'agenzia del territorio puntualizza la procedura DOCFA
42	Segreteria

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como
Tel. 031.26.74.31 Fax 031.26.73.88

e-mail: collegioperitocomo@tin.it
www.peritiindustriali.como.it

Orari della Segreteria del Collegio:

da lunedì a giovedì
8.30-12.30 14.30-18.00
venerdì 8.30-12.30

NOTIZIARIO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO Anno 12 N° 2 Dicembre 2006

- Direttore Responsabile:
per. ind. Paolo Bernasconi
- Editore:
Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Como
- Consulenza editoriale e grafica
e stampa a cura di:
SEA Srl Como
- Autorizzazione Tribunale di Como
n. 5/95 del 22/3/1995



**Nel 1955 Parisi
si iscrisse al Collegio
dei Periti Industriali di Como**

Ico Parisi, un perito comasco al centro del mondo artistico

Nel decennale della sua morte, avvenuta a Como il 19 dicembre del 1996, e a novant'anni dalla nascita (il 23 settembre del 1916 a Palermo), si riaccendono i riflettori su Domenico "Ico" Parisi, diplomato presso ITIS G. Castellini specializzazione edile nel 1936, laureato in architettura a Losanna nel 1950 e dal 1955 iscritto al Collegio dei Periti Industriali della provincia di Como. Parisi è stato uno dei massimi promotori ed esponenti del connubio, dell'integrazione e della sintesi tra l'arte e l'architettura, invitando anche pittori e scultori come Radice, Rho, Munari, Reggiani, Milani e Somaini a collaborare con delle decorazioni all'interno delle strutture architettoniche da lui progettate, spesso, su commissione dell'alta borghesia comasca. Anche per questo è riconosciuto come uno tra i più importanti rappresentanti della cultura del suo tempo, una personalità che giovedì 27 agosto, nel 1936, a solo vent'anni, già scriveva nel suo primo articolo sulla provincia di Como, dal titolo "Arte, Arte", una traccia del suo pensiero innovativo: *"Oggi noi viviamo in una grande epoca, in un momento d'intensa passione e di dinamicità. Il mondo sta cambiando pelle; non è il trapasso di un secolo o di un millennio, ma è l'inizio di una nuova era..."*.

"Il 26 gennaio del 2007 – spiega il giornalista e storico dell'arte Stefano Pirovano, uno dei principali curatori dell'Archivio Parisi sia per quanto riguarda la Pinacoteca Civica di Palazzo Volpi a Como che la Galleria Civica di Modena – celebreremo la ricorrenza del decennale della scomparsa di Parisi con l'apertura e l'inaugurazione di un allestimento permanente dedicato all'architetto in una delle sale della Pinacoteca. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione, ovviamente, dei Musei Civici di Como, e, poi, del comune di Como, della regione Lombardia, della Tenuta San Settimio Palazzo Arcevia e del Collegio dei Periti Industriali della provincia di Como, perché non dobbiamo dimenticarci che Parisi è stato iscritto all'albo dal 1955 fino alla sua morte nel 1996".

Il 26 gennaio si celebrerà la decorrenza del decennale della scomparsa dell'architetto con l'inaugurazione di un allestimento permanente presso la Pinacoteca civica di Palazzo Volpi

Su cosa verterà, di preciso, l'allestimento della sala dedicata a Parisi?

"Saranno esposte una parte delle opere del "Fondo Parisi", che sono state donate alla Pinacoteca dallo stesso architetto nel 1995, compatibilmente con lo stato dell'arte a cui si è arrivati con l'imponente operazione di archiviazione, considerando che questo lavoro si concluderà, presumibilmente, proprio nel 2007 con la schedatura di oltre 3000 reperti. Altre opere di Parisi, inoltre, sono presenti in diverse collezioni private, nell'archivio della Galleria Civica di Modena, soprattutto, per quanto riguarda i disegni e i lavori di grafica, e, ancora, due plastici sono esposti alla Galleria Nazionale di Arte di Roma".

Proviamo a descrivere, per quanto possibile vista la sua incessante evoluzione e trasformazione nel tempo, la figura di Ico Parisi, un artista/architetto che ha attraversato da protagonista più di 10 lustri di storia della cultura italiana: *"È stato un autore impegnato su diversi fronti, che ha saputo aggiornarsi e rivolgersi sempre a nuove strade per esprimere la sua creatività. Come architetto ha operato fin dalla prima fase della sua carriera, tra la fine degli anni Quaranta e l'inizio degli anni Sessanta, costruendo e progettando molto fino alla realizzazione della "Camera di Commercio, Industria e Agricoltura" di Sondrio, nel 1953, e del "Padiglione Soggiorno" per la decima triennale di Milano, nel 1954"*.

Proprio sotto l'influenza della "rivoluzione" degli anni Sessanta, poi, avviene progressivamente una trasformazione decisiva nell'evoluzione di Parisi... *"L'architetto si spinge sempre di più verso una sintesi delle diverse arti, anche grazie alle fitte collaborazioni che intratteneva con numerosi artisti, cercando con sempre maggiore insistenza*

PERSONAGGI

4 como

una convergenza, per esempio, tra la corrente del razionalismo e l'arte astratta. L'idea di fondo che lo spingeva era di avvicinare sempre di più l'arte e l'architettura, una filosofia che, trascinata anche dal vento di protesta che cresce sul finire degli anni Sessanta e nel '68, si sposta su architetture e progettazioni sempre più estreme".

Intanto, però, si era già andato consolidando anche un altro filone di lavoro per l'architetto Parisi, *"che - prosegue Pirovano - si occupava, già da tempo, della progettazione e realizzazione di arredamenti e mobili su misura".*

Proprio nel 1968, a Como, poi, cura l'importante rassegna "Campo Urbano", alla quale partecipa, tra gli altri, Baj, Fabro e Chiari. "A questo evento fa seguito un primo, grande progetto con l'"Ipotesi per una casa esistenziale", poi, non realizzata, e, soprattutto, il passo successivo sulla logica che portava, idealmente, una struttura a crescere dalla cellula all'organismo complesso. Un passo rappresentato dall'ideazione di "Operazione Arcevia per una Comunità esistenziale", un progetto sviluppato, tra il 1972 e il '75, sull'asse tra Como, Parigi, Roma e Ancona, e nato sulla spinta della legge ideata per le Comunità Montane". Lo spunto per l'operazione arriva anche dalla collaborazione con il costruttore Italo Bartoletti, e dal dibattito, allora al centro dell'attenzione, sul progressivo spopolamento delle aree rurali e sulla rinnovata attenzione per i beni culturali: *"L'intenzione era di sviluppare un'idea per rendere l'area in questione, nelle vicinanze di Ancona, una zona viva, con un progetto per un insediamento rurale, in un certo senso autosufficiente, di circa 1500, 2000 persone. Un insediamento, però, capace di inserirsi nell'ambiente locale nel solco di una filone che, oggi, potremmo definire come quello della moderna "bioarchitettura". A questo progetto, a partecipazione sociale, presero parte una trentina di artisti, provenienti dai più svariati settori, per arrivare a toccare i campi della fotografia e del cinema, con il regista Antonioni. A questo riguardo, bisogna ricordare che a Parisi e Bartoletti si affiancarono i curatori Enrico Crispolti e Pier Restany, oltre allo psicologo comasco Antonio Miotto".*

L'Operazione Arcevia, però, segnò un momento davvero fondamentale nella carriera del perito industriale e artista, Ico Parisi: *"Fu un'esperienza davvero importante, visto anche il numero di esponenti delle varie correnti che vi prese parte, e, in seguito, sul tema venne anche prodotta una grande documentazione, compreso un diario fotografico, mentre non si concretizzò l'ipotesi di realizzare anche un film sul progetto. Però, l'Operazione Arcevia, con il suo diario, fu esposta alla Biennale di Venezia del 1976 e alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma (nel 1979),*

evidenziando quella filosofia che si può identificare con il tema "Dalle opere alle operazioni", che, in realtà, è anche quello che caratterizzerà la sala dedicata a Ico Parisi nella Pinacoteca".

Dalla fine degli anni Settanta a seguire, Ico Parisi, pur proseguendo la sua attività nel campo del design e dell'architettura, *"si sposta sempre di più verso le operazioni artistiche, anche con alcune installazioni, confermando quella capacità di trasformarsi, evolversi, di utilizzare anche degli strumenti moderni e di saper rispettare il senso della contemporaneità che lo hanno sempre contraddistinto e ne hanno fatto un personaggio, a volte discusso, ma di rilievo sul piano culturale. Quindi, negli anni Ottanta nasce la serie delle "Utopie", opere in bilico tra l'arte e la visione architettonica, delle quali "Libertà è uscire dalla scatola" viene presentata alla Biennale di Venezia del 1978. In questo periodo si conferma, ulteriormente, lo stretto rapporto di Parisi con la città, vista sempre come uno spazio urbano in cui l'uomo e gli aspetti sociali devono essere messi al centro dell'attenzione. Mentre la grande importanza data dall'opinione pubblica e dal mondo culturale alla produzione varia di documentazioni, favorita anche dai nuovi mezzi tecnici, spinge nuovamente Parisi sulla strada della fotografia, un percorso già seguito ai tempi di Operazione Arcevia e anche in precedenza, con i cicli della "Casa del Fascio" e di "Villa Bianca" a lui commissionati direttamente da Terragni. Un fatto che, in un certo senso, lo pose, già allora, in contrasto con il padre, un pittore accademico".*

Tra le città care a Parisi, comunque, non si può certo dimenticare la "sua" Como: *"È qui che l'architetto decise di fissare il fulcro della propria attività, in via Diaz, con lo studio "La Ruota", e qui si iscrisse al Collegio dei Periti Industriali. Nei primi anni della sua attività, dopo essersi diplomato nella specializzazione di Edilizia presso l'ITIS Castellini e collaborando con il Cinegulf di Como, proprio Como diede anche il titolo al suo documentario "Como+Como+Como". Nella sua vita, anche artistica, poi, non si può dimenticare il fondamentale rapporto con la moglie Luisa Aiani, la seconda "metà" dello studio La Ruota, con cui abitò per anni in via Scalini e che collaborò con lui spingendolo anche verso la realizzazione e progettazione di componenti per l'arredamento interno".*

Quella di Parisi, però, resta una figura, a volte, un po' discussa... *"Era un artista e, da un certo punto di vista, con le sue opere, anche un provocatore; come raccontano, per esempio, le realizzazioni che negli anni '80 trovarono ispirazione nel tema del traffico. Sicuramente, fu un personaggio capace di esporsi in prima persona..."*

Come sarà la sala a lui dedicata presso Palazzo Volpi? *"Da inizio dicembre è già in esposizione una prima parte del materiale di Ico Parisi, soprattutto, con testimonianze a carattere epistolare: per esempio, ci sono alcune lettere di Gio Ponti. L'obiettivo dell'esposizione permanente che sarà dedicata alla figura dell'architetto e alle sue opere, è di riuscire a trasmettere quella continuità di pensiero, nel segno della creatività, che Parisi riuscì a mantenere costante pure spaziando tra le diverse forme di espressione. Sarà una sala piena, ricca, con tanti documenti e reperti di piccole dimensioni. Ci sarà una testimonianza del suo lavoro sia nel campo dell'architettura e della fotografia, che in quello del design e dell'arredamento, ma ci saranno anche le operazioni artistiche, pure quelle a carattere performativo. Ci saranno dei dipinti, dei lucidi di progettazione, dei collage e dei prototipi, anche risalenti ai primi anni Cinquanta. Poi, una postazione video trasmetterà l'intero ciclo, suddiviso giorno per giorno, delle immagini che compongono il diario dell'Operazione Arcevia, e tutte le opere saranno esposte secondo un ordine cronologico".*

In occasione dell'inaugurazione, però, si terrà anche un importante appuntamento: *"Ci sarà una conferenza, che abbiamo realizzato con la collaborazione del direttore dei Musei Civici di Como, Lanfredo Castelletti, e della conservatrice della Pinacoteca, Letizia Casati, che verterà, ovviamente, sulla figura di Ico Parisi e sul suo lavoro. Abbiamo pensato di allargare il campo delle testimonianze con altre esperienze, extracittadine, quindi, i relatori saranno: Enrico Crispoldi, Mauro Staccioli, Giampiero Mughini, che a Parisi era legato da una profonda amicizia, e Rossella Colombari, una tra le tante galleriste, milanesi, che si occupano della produzione del perito industriale comasco. A questo riguardo, poi, vale la pena di sottolineare che in questo periodo il mercato delle opere di Parisi, soprattutto per quanto riguarda i mobili degli anni '50 e '60, si sta confermando molto effervescente. Infine, parlando di Parisi, non si può non citare Flaminio Gualdoni, il direttore della Galleria Civica di Modena, il cui catalogo "Ico Parisi&Architecture", del '90, è tutt'ora il punto di riferimento letterario almeno per una parte dell'opera dell'architetto".*

La conclusione è, come nel 1936, nelle parole che andavano a chiudere, già allora, l'articolo de La Provincia firmato Domenico Parisi: *"Vi sono state delle esagerazioni, degli errori, delle falsità ma il perfetto non si raggiunge se non dopo tentativi imperfetti. Di una cosa siamo certi: noi non dobbiamo fare come hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni, i nostri avi; ma dobbiamo solo essere degni di loro. E lo saremo!"*.

L'ARCHIVIO ICO PARISI

L'archiviazione dei documenti relativi all'attività artistica e architettonica di Ico Parisi viene iniziata nel 1988 da Ico e Luisa Parisi con l'assistenza di Stefania Sala e di due laureande in architettura, Paola Porta e Sonia De Chirico. In questa fase sono prodotte schede sintetiche d'inventario per ogni oggetto o progetto. Tra il 1994 e il 1995 lavora all'Archivio anche Vera Pusterla, ma con un ruolo marginale. All'atto di costituzione dell'Archivio i documenti si trovano in parte presso lo Studio La Ruota, a Como, in via Diaz 24, in parte presso il magazzino di Monte Olimpino in via Pio XI 77. Nel 1990, prima della scomparsa della moglie Luisa, Parisi deposita parte dei lucidi e dei disegni conservati nel suddetto magazzino presso la Galleria Civica di Modena, allora diretta da Flaminio Gualdoni. In questa sede tali materiali sono inventariati e schedati da Walter Guadagnini, Andrea Capucci e Mattia della Casa. Nel maggio del 1995 l'Archivio viene trasferito nella Pinacoteca Civica di Palazzo Volpi di Como, all'atto di donazione del Fondo da parte di Ico Parisi. L'Autore vi lavora con l'assistenza di Stefania Sala presso la Pinacoteca fino al dicembre del 1996. In questa fase viene impiegato il software "Q&A" a mezzo del quale sono prodotte Schede Dettagliate, di cui, tuttavia, rimane solo copia cartacea.

Dopo la morte dell'Autore altro materiale riferibile all'Archivio è stato fatto pervenire dagli eredi alla Pinacoteca Civica di Palazzo Volpi di Como.

Dal novembre del 2003, su iniziativa di Letizia Casati, conservatrice della Pinacoteca Civica di Palazzo Volpi e a cura di Stefano Pirovano e Stefania Sala, l'Archivio è stato sottoposto a un programma di inventariazione e schedatura cofinanziato dal Comune di Como e dalla Regione Lombardia. Il progetto si concluderà nel 2007 portando alla schedatura di oltre 3000 oggetti, secondo i tracciati delle schede ministeriali. In accordo con gli archivisti della Regione Lombardia sono stati impiegati software Sesamo (per l'inventariazione) e Sirbec (per la schedatura). Contestualmente la Galleria Civica di Modena, in collaborazione con l'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, ha sostenuto una campagna di schedatura di 120 disegni selezionati tra quelli conservati presso la Galleria Civica di Modena. Tale schedatura, anche al fine di mantenere i legami tra i due fondi archivistici esistenti (uno a Como, l'altro a Modena) è stata eseguita da Stefano Pirovano.

BIOGRAFIA

Domenico Parisi (1916 – 1996)



Domenico Parisi (detto Ico Parisi) nasce a Palermo il 23 settembre 1916. Si forma tra le due guerre nell'ambito di G. Terragni, A. Sartoris, P. Lingeri, G. Cattaneo e frequenta il gruppo di pittori astrattisti formato da M. Radice, M. Rho, C. Badiali, A. Galli, C. Prina.

Si diploma presso l'ITIS Castellini specializzazione edilizia nel 1936. In questi anni frequenta il Cinegulf di Como producendo il documentario "Como+Como+Como". Nel 1936 lavora presso lo studio di Giuseppe Terragni per il quale fotografa la "Casa del Fascio" di Como e la "Villa Bianca" di Seveso. Fonda il gruppo "Alta Quota" con F. Cappelletti, P. Costamagna, G. Galfetti e S. Longhi.

Dopo la guerra, che lo vede impegnato sul fronte russo, con la moglie Luisa Aiani apre a Como in via Diaz lo studio La Ruota dirigendone l'attività verso il design e l'architettura d'interni (1948). Disegna mobili per aziende tra le quali Cassina, M.I.M., Singer, Altamira, Longhi, Cappellini. Disegna anche ceramiche, vetri e gioielli. Si laurea in architettura a Losanna (1950) e nel 1955 si iscrive al Collegio dei Periti Industriali di Como. Espone al "34° Salon des Artistes Décorateurs" di Parigi. Nel frattempo progetta gli arredi per la "Libreria dello Stato" (Milano, 1947) e gli allestimenti per la "Mostra del Giornalismo" (Milano 1948) e per la "I Fiera di Bergamo" (Bergamo, 1950). Risalgono a questo periodo i primi progetti edilizi e la collaborazione con gli artisti, tra i quali L. Fontana, F. Somaini, B. Munari, M. Radice, nel segno della sintesi delle arti, ovvero dell'integrazione tra razionalismo e arte astratta. Tra le opere più

significative di questo periodo ci sono la "Casa Carcano" a Maslianico (1949), la "Camera di Commercio, Industria e Agricoltura" di Sondrio (Sondrio, 1953) e il "Padiglione Soggiorno" per la X Triennale (Milano, 1954).

Durante gli anni Sessanta progetta l'"Hotel Corte dei Butteri" e l'annessa chiesa "Santa Maria dell'Osa" (Fonteblanda di Grosseto, 1962), "Casa Orlandi" (Erba, 1966), "Casa Fontana" (1968) e "Casa Vivere Insieme" (Montorfano, 1969). Si intensificano i rapporti con gli artisti.

Dalla collaborazione con il Gruppo T e con F. Somaini nascono nel 1968 i "Contenitoriumani". Nello stesso anno cura a Como la rassegna "Campo Urbano" alla quale partecipano tra gli altri E. Baj, L. Fabro, G. Chiari. Dal rapporto con i critici P. Restany ed E. Crispolti nascono i progetti "Ipotesi per una Casa Esistenziale" (1972) e "Operazione Arcevia Comunità Esistenziale" (1974). Tra gli artisti coinvolti figurano D. Hanson, César, C. Close, A. Burri, A. Cavaliere, T. Guerra, M. Antonioni. "Operazione Arcevia" partecipa alla Biennale di Venezia nel 1976 ed è esposta alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma (1979).

Dalla fine degli anni Settanta nasce la serie delle "Utopie", opere in bilico tra l'arte e la visione architettonica, delle quali "Libertà è uscire dalla scatola" viene presentata alla Biennale di Venezia 1978, "Utopia Realizzabile" al Palazzo delle Prigioni Vecchie di Venezia (1978), "Apocalisse Gentile" all'INARCH di Roma (1979), al Museo d'Ixelles di Bruxelles (1980) e al Palazzo dei Diamanti di Ferrara (1981). Partecipa a Documenta Urbana a Kassel (1982) e alla mostra "Les années 50" presso il Centre Pompidou, Parigi (1988).

Nel 1984 realizza una retrospettiva di disegni all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi e al Centre ADP di Lille. Nel 1986 si tiene la prima mostra antologica a lui dedicata presso il Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano dal titolo "Ico Parisi: l'Officina del possibile", cui seguono "Ico Parisi: & Architecture" (1990) e "Ico Parisi: & Disegni" (1994) presso la Galleria Civica di Modena, alla quale dona nel 1994 i propri archivi di grafica. Presso la Pinacoteca Civica di Palazzo Volpi di Como è conservato dal 1995 il Fondo Ico e Luisa Parisi. Muore a Como il 19 dicembre 1996.

Il "Nuovo regolamento
per la formazione
continua del perito industriale
e del perito industriale laureato
(G.U. n. 17 del 21.01.2006)"

L'aggiornamento delle competenze è un obbligo deontologico

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 15 dicembre 2005 con delibera n. 206/19, ha approvato il "Nuovo regolamento per la formazione continua del perito industriale e del perito industriale laureato", che sostituisce il precedente pubblicato nella G.U. n. 89 del 16.04.2004.

Il Collegio di Como dopo aver attentamente valutato il testo tramite l'apposita Commissione formazione lo ha recepito integralmente nella seduta di Consiglio del 24.10.2006.

In tale seduta il Consiglio ha ritenuto inoltre che a seguito dell'esperienza maturata dal 2004 ad oggi di trasmettere, al CNPI alcuni considerazioni e suggerimenti finalizzati al miglioramento della normativa in una sua prossima versione.

Al fine di sintetizzare le principali caratteristiche contenute nel nuovo regolamento di seguito vengono riportati i punti principali.

- I Periti Industriali iscritti all'Albo hanno "**l'obbligo deontologico**" di aggiornare le proprie competenze tecniche e giuridiche.
- L'inosservanza dell'obbligo formativo può essere valutato dal Collegio come "**manca**za nell'esercizio professionale".

- Solamente i Periti Industriali che conseguiranno rispettivamente del primo triennio (dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008):

- **10** crediti entro il 31/12/2006
- **20** crediti entro il 31/12/2007
- **30** crediti entro il 31/12/2008

potranno richiedere al Collegio di appartenenza il rilascio della "*Attestazione di riconoscimento dei crediti formativi*" spettanti. L'Attestazione non potrà essere rilasciata a chi non raggiungerà il numero crediti sopra indicati.

- Per ottenere l'Attestazione di cui sopra il Perito Industriale dovrà presentare **domanda** indirizzata al Presidente del Collegio allegando tutta la **documentazione idonea** per attestare gli eventi di cui all'ALLEGATO 1 del Regolamento (es: corsi di formazione e/o aggiornamento, convegni, incontri tecnici, docenze, redazione e pubblicazione di articoli, partecipazione a Commissioni tecniche, formazione a favore di praticanti nell'ambito del proprio studio professionale, componente Commissione d'Esame per l'esercizio della professione ecc...).

Di seguito si riporta la relazione esplicativa integrale predisposta dal Consiglio Nazionale e il Nuovo Regolamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21.01.2006.

Nuovo Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato

Relazione esplicativa

Il Regolamento della formazione continua definisce gli obiettivi formativi a cui deve tendere l'attività di aggiornamento tecnico-professionale del Perito Industriale ed è vincolante per tutti i professionisti che aspirino a mantenere, approfondire ed aggiornare le proprie competenze, ampliando il personale bagaglio professionale con esperienze formative tecnico-scientifiche, oltre ad altri settori, quali il diritto, la comunicazione e le lingue, che mediamente riconoscono il valore aggiunto alla professione proiettata nel mercato del lavoro nazionale ed internazionale.

Il principio ispiratore del Regolamento è la coscienza che per poter mantenere uno standard qualitativo adeguato in termini di prestazioni professionali, è necessario curare l'apprendimento lungo l'intero arco della vita!

A tal fine, il presente Regolamento si allinea alla "Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (pubblicato in G.U.C.E. il 30 settembre 2005, L 255/22), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali", la quale anticipa l'obbligatorietà della formazione continua, prescrivendo che ognuno degli Stati membri stabilisca le modalità di adeguamento ai progressi tecnici e scientifici per i professionisti del proprio Paese. Invero, la direttiva 2005/36/CE, tra le finalità della norma, ricorda che, "data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici" (considerando 39).

Inoltre, non va sottaciuto quanto è contenuto nella decisione del Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione europea del 15 dicembre 2004, n. 2241/2004/CE inerente la definizione di un "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze - Europass". La decisione considera fundamenta-

le una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze, al fine di agevolare in tutta Europa la mobilità nella prospettiva dell'apprendimento permanente, contribuendo così allo sviluppo di un'istruzione ed una formazione di qualità. A tal fine, l'Europass è uno strumento di informazione a livello comunitario, il quale dà la possibilità ai cittadini di presentare in modo chiaro e completo le informazioni relative a tutte le loro qualifiche e competenze.

In tal guisa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto 10 ottobre 2005 (in G.U. n. 256 del 3 novembre 2005), di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha approvato il modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lettera i).

In questa prospettiva e con le medesime indicazioni operative, va orientata la formazione professionale continua del Perito Industriale.

Dal punto di vista teorico, gli studiosi di formazione e management incardinano la formazione permanente intorno ai concetti seguenti:

- 1) il LIFELONG LEARNING, ovvero la formazione costante a intervalli regolari, in senso individuale, organizzativo e sociale lungo l'intero arco della vita;
- 2) il LIFEWIDE LEARNING, inteso come istruzione che abbraccia tutti gli aspetti della vita e in cui tutto diventa occasione di apprendimento, che si distinguono nelle diverse modalità di:
 - a) apprendimento formale (che si svolge nel sistema di formazione istituzionale, che porta all'ottenimento di diplomi, lauree o titoli riconosciuti);
 - b) apprendimento non formale (che si svolge al di fuori delle principali strutture di formazione e istruzione e che può attivarsi sul luogo di lavoro, presso organizzazioni ed associazioni culturali);
 - c) apprendimento informale (tutto ciò che viene dalla vita quotidiana e che spesso non è riconosciuto come tale neppure dall'individuo interessato).

FORMAZIONE

La competenza assume il significato, quindi, di un insieme di abilità nel senso stretto del termine, acquisita attraverso una formazione tecnica, scientifica e professionale, di comportamento sociale, di un'attitudine al lavoro di gruppo, e d'iniziativa e di disponibilità ad affrontare i rischi¹.

Pertanto, la competenza non è uno stato od una conoscenza posseduta. Non è riducibile né ad un sapere, né a ciò che si è acquisito con la formazione. Non risiede nelle risorse (conoscenze, capacità, da mobilitare), ma nella mobilitazione stessa di queste risorse.

"Qualunque competenza è finalizzata (o funzionale) e contestualizzata: essa non può dunque essere separata dalle proprie condizioni di "messa in opera". La competenza è un saper agire (o reagire) riconosciuto. Qualunque competenza, per esistere, necessita del giudizio altrui..."².

La competenza è il patrimonio complessivo di risorse di un individuo nel momento in cui affronta una prestazione lavorativa o il suo percorso professionale. È costituita da un mix di elementi, alcuni dei quali hanno a che fare con la natura del lavoro e si possono quindi individuare analizzando compiti e attività svolte; altri invece (es. motivazione, capacità di comunicazione, capacità di problem solving) hanno a che fare con le caratteristiche "personali" del professionista che si mettono in gioco quando lo stesso si attiva nei contesti operativi.

Ciò premesso, è affidato ai Consigli dei Collegi provinciali il compito di recepire con delibera il presente Regolamento. Gli enti rappresentativi a livello provinciale di Categoria si fanno promotori delle iniziative formative, in quanto portavoce delle reali necessità degli stessi professionisti, in chiave di aggiornamento professionale ed aggiornamento tecnico, e della committenza, in assoluta coerenza con le funzioni ed i compiti attribuiti ai Collegi dal D. Lgs. Lgt. n. 382/1944 e dal codice deontologico.

I Periti Industriali iscritti all'Albo professionale, quindi, hanno l'obbligo deontologico di curare

ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie per soddisfare le aspettative dei cittadini e delle Istituzioni.

L'inosservanza dell'obbligo formativo può essere valutato dal Collegio, non tanto come fatto "non conforme alla dignità e al decoro della professione" – in quanto dignità, decoro e correttezza devono ispirare la condotta del professionista non solo nell'esercizio della professione, ma anche in situazioni non strettamente connesse alla medesima – bensì in una ipotesi di <<mancaza nell'esercizio professionale>>. Ciò in considerazione della previsione della doverosità del comportamento nelle "Norme di deontologia professionale" ed, in particolare, agli artt. 7 e 9 delle citate Norme, adottate con delibera n. 67/11 in data 24 maggio 1995 dal C.N.P.I.

Il Regolamento, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni riconosciute al Consiglio Nazionale ed ai Collegi ed in adesione agli universali principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, individua un percorso formativo di formazione continua che consenta a tutti coloro che esercitano la professione di mantenere, accrescere e perfezionare la propria competenza professionale.

I Periti Industriali, che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento, partecipano alle iniziative formative in conformità del medesimo, potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di riconoscimento dei crediti formativi spettanti.

Onde migliorare la comprensione dei concetti espressi nel Regolamento, si definisce:

- **Perito Industriale:** perito industriale e perito industriale laureato iscritto all'Albo professionale;
- **Competenza professionale:** conoscenze ("i saperi") e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità", già peraltro riconosciuta con il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione;

¹ Delors J., Learning: The treasure within, Unesco, Paris, 1996 - traduzione it. Nell'educazione un tesoro. Rapporto all'Unesco della Commissione Internazionale sull'educazione per il Ventunesimo secolo, Armando Editore, Roma, 1997.

² Le Boterf G., De la compétence, Les éditions d'Organisation, Paris, 1994 ; Le Boterf G., De la Competence a la Navigation professionnelle, Les Editions D'Organisation, Paris, 1997.

FORMAZIONE

- **Formazione Continua:** aggiornamento continuo deontologicamente previsto per ogni Perito Industriale iscritto all'Albo, finalizzato al mantenimento dei requisiti minimi di competenza professionale, attuato in conformità al presente Regolamento;
 - **Evento formativo:** momento di aggiornamento professionale tecnico, culturale e deontologico;
 - **Evento accreditato:** qualsiasi tipo di evento per il quale sono stati riconosciuti i crediti formativi in conformità al Regolamento;
 - **Credito formativo:** unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in modo regolamentato;
 - **Accreditamento:** qualificazione dell'evento formativo con riconoscimento dei crediti formativi, in conformità al presente Regolamento;
 - **Soggetto proponente:** soggetto che propone l'evento formativo;
 - **Registro nazionale della formazione:** elenco degli eventi accreditati pubblicato sul sito del CNPI.
- e) **Evento accreditato:** qualsiasi tipo di evento per il quale sono stati riconosciuti i crediti formativi in conformità al Regolamento;
 - f) **Credito formativo:** unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in modo regolamentato;
 - g) **Accreditamento:** qualificazione dell'evento formativo con riconoscimento dei crediti formativi, in conformità al presente Regolamento;
 - h) **Soggetto proponente:** soggetto che propone l'evento formativo;
 - i) **Registro nazionale della formazione:** elenco degli eventi accreditati, pubblicato sul sito del CNPI.

10
come

REGOLAMENTO PUBBLICATO SULLA G.U. N. 17 DEL 21.01.2006

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si definisce:

- a) **Perito Industriale:** perito industriale e perito industriale laureato iscritto all'Albo professionale;
- b) **Competenza professionale:** conoscenze ("i saperi") e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità", già peraltro riconosciuta con il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione;
- c) **Formazione continua:** aggiornamento continuo deontologicamente previsto per ogni Perito Industriale iscritto all'Albo, finalizzato al mantenimento dei requisiti minimi di competenza professionale, attuato in conformità al presente Regolamento;
- d) **Evento formativo:** momento di aggiornamento professionale tecnico, culturale e deontologico;

Art. 2 Ambito di applicazione

Il Regolamento per la formazione continua, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni riconosciute per legge ai Collegi ed in aderenza agli universali principi etici e di condotta richiamati dal codice deontologico, individua un percorso di formazione su base tecnico-scientifica, che consenta a tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale, siano essi liberi professionisti ovvero dipendenti, di mantenere, approfondire, aggiornare e perfezionare le proprie conoscenze, a garanzia della qualità della prestazione professionale.

Le norme, che regolano la Formazione continua del Perito Industriale, rispondono ad un preciso dovere deontologico e consentono al professionista di mantenere e curare il proprio aggiornamento professionale.

Per l'effetto, il Perito Industriale, ottemperando alle successive disposizioni, si impegna a seguire le seguenti linee guida, partecipando alle iniziative formative di seguito regolamentate, può richiedere il rilascio della relativa attestazione, ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 3 Contenuto della formazione continua

La formazione continua si riferisce alle discipline oggetto della professione del Perito Industriale in relazione alla/e rispettiva/e specializzazione/i.

Ogni Perito Industriale sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi formativi approvati dal Consiglio Direttivo del Collegio di appartenenza o di altro Collegio a cui partecipare, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 9.

Gli eventi formativi, in particolare, hanno quale oggetto le conoscenze tecnico-scientifiche connesse all'attività professionale del Perito Industriale, che, insieme alle competenze, le tariffe e l'aggiornamento sulle normative per specializzazione, comprendono la formazione interdisciplinare in materie tecniche, sulla sicurezza e l'ambiente, l'organizzazione del lavoro, la qualità, le attività di coordinamento per le cosiddette prestazioni professionali integrate, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni, nonché materie giuridiche, economiche, sociali ed umanistiche comunque complementari alle attività tecniche, quali le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l'estetica, la storia dell'architettura e dell'urbanistica.

L'attività formativa ha, altresì, ad oggetto le norme deontologiche e di ordinamento professionale, le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, la normativa tecnica (nazionale, comunitaria, internazionale), con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.

Art. 4 Attività ed eventi soggetti ad accreditamento

Costituiscono attività di formazione continua i seguenti eventi accreditati in conformità con l'Allegato 1, aventi ad oggetto le seguenti materie:

- a) la partecipazione a corsi di formazione o seminari, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto proponente, purché riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 3 del presente Regolamento;
- b) la partecipazione a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici, anche monotematici, di durata non inferiore a tre ore, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto proponente;

- c) la partecipazione dei Periti Industriali dipendenti all'attività di formazione programmata dai datori di lavoro pubblici e/o privati, secondo quanto previsto dall'art. 3.

Inoltre, l'iter formativo può essere proficuamente assolto con lo svolgimento di attività comunque collegate e complementari all'aggiornamento tecnico-professionale, quali:

- 1) la docenza e/o direzione di corsi di formazione/aggiornamento accreditati nelle materie di cui all'art. 3;
- 2) l'attività di relatore in convegni accreditati con tematiche rientranti nelle discipline di cui all'art. 3;
- 3) la redazione e pubblicazione di libri nelle aree e nelle discipline di cui all'art. 3;
- 4) la redazione di articoli su riviste specializzate nelle aree e nelle discipline di cui all'art. 3;
- 5) corsi di specializzazione, nelle materie di cui all'art. 3, comprovate da idonea documentazione rilasciata dalle università statali o legalmente riconosciute;
- 6) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero, purché dedicati all'approfondimento degli aspetti tecnici delle discipline di cui all'art. 3;
- 7) la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali di normazione (ad esempio, CEI, UNI, CTI, etc.);
- 8) la partecipazione a corsi di formazione a contenuto tecnico-scientifico tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e da enti pubblici e/o privati;
- 9) la partecipazione ai corsi gestiti dai consorzi IFTS, che attribuiscono crediti formativi;
- 10) la formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale;
- 11) la partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di Perito Industriale.

Le attività di formazione continua indicate nei commi precedenti possono essere svolte anche a distanza, secondo modalità concordate con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Art. 5

Accreditamento degli eventi formativi

Le funzioni di accreditamento, promozione e coordinamento delle attività formative spettano al Collegio della provincia ove è proposto l'evento formativo.

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati può proporre ai Collegi provinciali l'accREDITamento di enti pubblici e/o privati che intendano proporre eventi formativi, anche a distanza, sul territorio nazionale, attribuendo i relativi crediti, secondo le disposizioni contenute all'art. 3 ed all'Allegato 1 del presente Regolamento.

Ai sensi e per gli effetti del primo comma, il soggetto proponente può richiedere l'accREDITamento dell'evento formativo.

A tal fine, il soggetto proponente dovrà presentare la relativa domanda, corredata da idonea documentazione, al Collegio, che procederà all'istruttoria.

La documentazione da allegare alla domanda deve contenere:

1. Progetto formativo;
2. Programma dettagliato dell'evento formativo;
3. Durata in ore;
4. Nominativi e curriculum dei docenti e relatori.

Il Consiglio Direttivo valuterà il progetto formativo, la coerenza dei criteri formativi con quelli espressi dal presente Regolamento e la relativa validità tecnica.

A ciascun evento formativo corrisponde un numero di crediti formativi, attribuito e definito dal Consiglio Direttivo del Collegio accREDITante in relazione al contenuto ed alle caratteristiche dell'evento, nonché allo schema di "Attività di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi" di cui all'Allegato 1.

Ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, i Periti Industriali dipendenti possono sottoporre all'accREDITamento del Collegio il progetto di formazione predisposto dai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati. Il Collegio valuterà il programma formativo conformemente a quanto stabilito all'art. 3 del presente Regolamento.

I Collegi hanno la facoltà di stabilire eventuali diritti di segreteria per l'attività di esame e valutazione dei progetti presentati.

Art. 6

Impegno formativo ed esonero

L'impegno formativo individuale minimo dovrà essere di sessanta crediti valutati nell'arco del triennio. Il primo triennio formativo decorre dal 1° gennaio 2006 e termina il 31 dicembre 2008.

L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Dopo i primi tre anni di applicazione del presente Regolamento, l'impegno formativo individuale minimo dovrà comportare il conseguimento di almeno quaranta crediti su base biennale.

Non è possibile riportare i crediti dal triennio al biennio successivo, né da un biennio a quello seguente.

Per i nuovi iscritti all'Albo, l'anno formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione.

L'iscritto all'Albo può essere esentato dallo svolgimento della formazione continua nell'anno solare in cui si verificano i casi di seguito indicati, con conseguente riduzione del numero di crediti da acquisire nel corso del triennio formativo:

- a) maternità o gravidanza: per ciascuna gravidanza che abbia luogo nel primo triennio, l'obbligo formativo è decurtato di 20 crediti. Qualora abbia luogo nei bienni successivi, per ciascuna gravidanza l'obbligo di formazione è ridotto di 10 crediti a biennio, con facoltà di ripartirla anche tra due bienni successivi. Sono fatte salve le decisioni di maggior favore per l'iscritta deliberate dai Collegi provinciali;
- b) grave malattia o infortunio;
- c) assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Ogni causa che comporti l'esonero dall'obbligo di formazione continua deve essere debitamente documentata.

Il Perito Industriale che ha superato i sessantacinque anni di età può essere esonerato dall'obbligo formativo, su istanza dell'interessato e

previa deliberazione del Consiglio del Collegio. Coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione continua.

A tal fine, il Collegio potrà effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, attesta di :

- a) non essere in possesso di partita iva, né soggetto al relativo obbligo;
- b) non essere iscritto alla Cassa di Previdenza - EPPI, né soggetto al relativo obbligo;
- c) non esercitare alcuna attività professionale, anche se occasionalmente oppure con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro a progetto o di altre figure similari e non svolgere alcuna funzione professionale mediante rapporto di lavoro dipendente, nelle forme previste dalla legge.

Art. 7

Riconoscimento dei crediti formativi

Per il primo triennio, una quota dei crediti, non inferiore ad 1/6, sarà ottenuta mediante la partecipazione ad eventi, che abbiano ad oggetto materie di ordinamento, deontologia e tariffa professionale.

Una volta maturata, tale quota, ovvero 10 crediti, è riconosciuta comune per coloro che sono iscritti all'Albo con diverse specializzazioni.

Sulla base del presente Regolamento, dovranno conseguire indicativamente:

- a) dieci crediti formativi entro il primo anno solare;
- b) venti crediti formativi entro il secondo anno solare;
- c) trenta crediti formativi entro il terzo anno solare

Nel triennio, potranno essere riconosciuti:

- e) fino ad un massimo di 30 crediti formativi per convegni di aggiornamento e/o incontri tecnici;
- f) fino ad un massimo di 10 crediti formativi per la partecipazione, in qualità di membro effettivo negli organismi di rappresentanza della Categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero;

- g) fino ad un massimo di 10 crediti formativi per le pubblicazioni di interesse professionale del Perito Industriale;
- h) fino ad un massimo di 20 crediti formativi per la docenza e/o direzione in corsi di formazione tecnica.

Non sono riconosciuti crediti formativi agli eventi tecnici ed a quelle pubblicazioni, che, trattando lo stesso argomento, siano proposti dai medesimi soggetti formatori o editori, per i quali il professionista abbia già ottenuto crediti formativi nell'anno in corso.

Art. 8

Funzioni di controllo e svolgimento della formazione

La vigilanza sull'applicazione del Regolamento di formazione continua è demandata al Consiglio del Collegio di appartenenza dell'iscritto.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) definisce il programma degli eventi formativi;
- b) approva i contenuti analitici degli eventi formativi in accreditamento ed attribuisce i relativi crediti formativi;
- c) vigila sull'effettivo svolgimento della formazione continua degli iscritti all'Albo;
- d) promuove, con autonomia di organizzazione e mezzi, l'offerta degli eventi formativi, anche in collaborazione con i soggetti formatori, onde agevolarne l'accREDITamento;
- e) favorisce lo svolgimento della formazione continua, adoperandosi al fine di ottenere offerte formative a condizioni economiche vantaggiose per gli iscritti.
- f) comunica l'accREDITamento degli eventi di formazione programmati al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ai fini dell'aggiornamento del "Registro nazionale della formazione".

Ogni Collegio predispone una scheda della formazione continua, nella quale verranno annotati gli eventi formativi, ai quali l'iscritto ha partecipato. La scheda verrà custodita nel fascicolo personale del professionista.

In base alle indicazioni risultanti dalle schede

FORMAZIONE

della formazione continua, il Collegio forma annualmente un elenco degli iscritti che hanno conseguito l'attestazione.

Art. 9

Attestazione della Formazione Continua

Al fine di ottenere il rilascio dell'attestazione relativa al compiuto svolgimento della formazione continua, il Perito Industriale, che ne faccia richiesta, deve documentare l'effettivo svolgimento dell'attività formativa, allegando alla domanda gli attestati, in originale o copia conforme, relativi alle attività ed agli eventi formativi a cui il professionista abbia partecipato.

Il Collegio, valutata la congruità dei documenti presentati con il numero dei crediti ottenuti ed il numero minimo di crediti formativi previsti per anno, rilascerà l'attestazione.

Il rilascio dell'attestazione è sospesa per i richiedenti che siano incorsi in provvedimenti disciplinari.

Per la verifica ed il rilascio dell'attestazione della formazione continua, i Collegi hanno la facoltà di deliberare una quota per i diritti di segreteria.

Art. 10

Registro Nazionale della Formazione

A cura del Consiglio Nazionale, è istituito un elenco informatizzato degli eventi accreditati, denominato "Registro Nazionale della Formazione", che è pubblicato sul sito web del CNPI.

Il Registro tiene conto di tutti gli eventi di formazione programmati dai Collegi provinciali e dei relativi crediti ad essi attribuiti. I Collegi sono tenuti, altresì, a comunicarne l'accreditamento al Consiglio Nazionale per il tramite della posta elettronica.

Art. 11

Norma transitoria e finale

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006 e sostituisce quello approvato dal Consiglio Nazionale in data 17 dicembre 2003, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n° 89 del 16 aprile 2004.

I crediti acquisiti sulla base del Regolamento precedente restano validi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti in materia.

FORMAZIONE

Allegato 1 Attività di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI ATTRIBUITI
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento	1 credito per ogni ora di formazione fino ad un massimo di 10 crediti
Partecipazione a corsi di informazione/comunicazione complementari all'attività professionale	1 credito ogni due ore fino ad un massimo di 10 crediti
Partecipazione a corsi di perfezionamento a contenuto tecnico-scientifico, tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e corsi gestiti dai consorzi IFTS, enti pubblici e/o privati	a) Fino a 100 ore: 20 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale; b) Fino a 200 ore: 30 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale; c) Oltre 200 ore: 40 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale.
Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici di durata minima di 3 ore	3 crediti per ogni evento
Docenza e/o direzione a corsi di formazione tecnica	1 credito per ciascuna ora di docenza fino ad un massimo di 20 crediti
Attività di relatore in convegni	4 crediti per ogni evento
Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate	a) Fino a 10 crediti per pubblicazione; b) Fino a 20 crediti per ciascun libro.
Corsi di specializzazione presso Università statali o legalmente riconosciute	10 crediti per anno di frequenza
Partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle commissioni tecniche degli organismi di rappresentanza della Categoria	5 crediti per ogni evento
Partecipazione a lavori di organismi o commissioni di studio (UNI, CEI, ISO, CTI, etc.) in Italia o all'estero	10 crediti per ogni evento
Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale	5 crediti per ogni praticante o tirocinante universitario presente nello studio del professionista per un periodo non inferiore 6 mesi
Partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di Perito Industriale	10 crediti

Un fac-simile del disciplinare d'incarico

La sottoscrizione del documento
chiarirà i rapporti con i committenti
e ridurrà i contenziosi

La Commissione parcelle al fine di agevolare gli iscritti per la redazione di contatti per prestazioni professionali ha predisposto l'unità bozza.

Vi invitiamo a sottoscriverla ogni qualvolta Vi troviate ad iniziare un qualsiasi rapporto professionale.

La sottoscrizione del disciplinare d'incarico chiarirà in modo inequivocabile i rapporti con la committenza e ridurrà drasticamente inutili e fastidiosi contenziosi.

Buon lavoro.

16
como

LETTERA PER INCARICO PROFESSIONALE

Il sottoscritto nato a il
c.f. residente in (.....)
Via n° quale proprietario/rappresentante legale/
Comproprietario autorizzato, titolare del Permesso di costruire
emesso dal Comune di protocollo n° in data relativo alla
Pratica Edilizia n° / riguardante

AFFIDA

Al Perito Industriale
iscritto all'Albo dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Como n°
che eccetta, l'incarico di
precisando che dovrà provvedere con carattere d'urgenza /senza carattere di urgenza alle
seguenti prestazioni:

- 1) rilievi stato di fatto dell'immobile
- 2) verifica catastale delle Mappe e Banca dati
- 3) verifica ed accertamento stati di fatto Urbanistico
- 4) compilazione progetto di massima
- 5) compilazione preventivo sommario
- 6) compilazione progetto definitivo
- 7) compilazione preventivo particolareggiato
- 8) compilazione disegni costruttivi
- 9) predisposizione contratto d'appalto
- 10) direzione tecnica dei lavori mediante la sorveglianza giornaliera dei lavori con emissione degli "ordini e disposizioni di servizio"
- 11) dichiarazione di conformità dell'esecuzione dei lavori rispetto al progetto approvato
- 12) liquidazione lavori
- 13) misura e contabilità lavori.

DOCUMENTI

Il compenso spettante al Professionista per l'incarico di cui trattasi, verrà stabilito in base alla Tariffa Professionale dei Periti Industriali di cui alla Legge 22 marzo 1957 n. 146, successive variazioni, integrazioni modificazioni, aggiornamenti.

L'onorario dovuto al Professionista per l'assolvimento dell'incarico in oggetto include le spese di studio strettamente ad esso collegate.

Le maggiori spese sostenute dal Professionista quali "compensi accessori" di cui agli articoli 6 e 15 della menzionata Tariffa, saranno rimborsati:

- su prestazione di notula specifica
- sull'importo conglobato in una cifra forfetaria pari al% dell'importo della prestazioni e percentuale
- per eventuali "competenze di aiuto" quali Collaboratori e Consulenti Tecnici diplomati o laureati, come previsto agli art. 11, 18/e, 27 della Tariffa Professionale di cui alla Legge 146/57, saranno remunerate separatamente dalle prestazioni del Tecnico con la presente incaricato.

Tali prestazioni dovranno essere preventivate autorizzate dalla Committenza che sottoscrive la "presente".

Il Perito Industriale incaricato con la sottoscrizione della presente, accetta l'incarico nel suo complesso e dichiara di **non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità di espletamento dell'incarico**, ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.

I compensi professionali sopra concordati si intendono al netto IVA e Contributo Integrativo.

Dette addizionali verranno esposte contestualmente alla emissione della nota informativa/fattura.

I termini per il completamento della prestazione saranno congruamente prorogati in relazione alle difficoltà oggettive intervenute, preventivamente comunicate alla Commissione e da essa accettate.

Pagamenti: i compensi delle prestazioni di cui trattasi saranno "pagati" dalla Committenza in corso della prestazione con acconti che potranno riferirsi:

- a scaglioni di importo riferito a prestazioni parziali completate.
- a rate per "importo di acconti" e scadenze preventivamente concordati.

Per quanto non espressamente convenuto, le Parti faranno riferimento alla Tariffa Professionale citata ed alle disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati relative alle "Prestazioni a discrezione.

Per eventuali contestazioni riguardanti i compensi del Perito Industriale incaricato, le Parti faranno ricorso al parere del Collegio Provinciale dei Periti Industriali tramite la preposta Commissione Parcelle/Tariffa.

La presente viene redatta in duplice copia originale e sottoscritta in segno di approvazione ed accettazione.

Il Committente

il Tecnico

.....

.....

.....li.....

Note in tema di accertamento della compatibilità paesaggistica

**Il legislatore ha introdotto
significative modifiche
al Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio**

18
come

Con l'art. 27 del decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 157, il Legislatore ha introdotto significative modificazioni all'art. 167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Le innovazioni introdotte nell'art. 167 riguardano il regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi e degli ordini previsti per la salvaguardia dei beni paesaggistici e la possibilità di ottenere la sanatoria dell'illecito ambientale a seguito dell'accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere realizzate.

A livello sanzionatorio, il previgente testo dell'art. 167 prevedeva, in via tra loro alternativa, la rimessione in pristino a cura e spese del trasgressore ovvero il pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, somma da determinare previa perizia di stima.

La scelta dell'una o dell'altra sanzione era rimessa all'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica in base ad una valutazione discrezionale e di opportunità nell'interesse della protezione dei beni.

Per effetto delle modifiche introdotte, il sistema sanzionatorio è ora unicamente incentrato sulla sanzione della rimessione in pristino a spese del trasgressore, con esclusione, quindi, dell'ipotesi alternativa della sanzione pecuniaria. In tal senso dispone il primo comma dell'art. 167.

Il rigore del nuovo sistema è attenuato unicamente dalla possibilità per il trasgressore di richiedere, ma unicamente nei casi previsti dal comma quarto dell'art. 167, l'accertamento della compatibilità paesaggistica di quanto effettuato senza autorizzazione o in difformità della medesima.

L'accertamento di compatibilità paesaggistica è, però, limitato ai casi di:

- a)** lavori realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumenti di quelli legittimamente realizzati;
- b)** per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c)** per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Si tratta degli stessi casi contemplati dall'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 che consente di ottenere la compatibilità paesaggistica al fine di escludere la sussistenza del reato ambientale previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

Il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, sia ai fini penali che a quelli amministrativi, è sostanzialmente il medesimo sebbene disciplinato da due diverse norme (art. 181 1ter e 1quater ai fini penali e art. 167, quinto comma, ai fini amministrativi).

La pronuncia di compatibilità ambientale è effettuata dall'autorità su domanda presentata dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessata dagli interventi.

Tale pronuncia deve intervenire perentoriamente entro 180, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta di parere.

La legge non precisa cosa avvenga nel caso in cui la Soprintendenza non renda il parere né

nel caso in cui l'Autorità non si pronunci nel termine di 180 giorni.

In entrambi i casi si tratta di termini definiti perentori.

Per cui, è ragionevole ritenere che la mancata espressione, nel termine di 90 giorni del parere da parte della Soprintendenza, attesa la sua natura vincolante, determina l'impossibilità per l'Amministrazione interessata di pronunciarsi autonomamente sulla domanda di compatibilità paesaggistica.

L'accertamento della compatibilità paesaggistica comporta il pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, determinato previa perizia di stima.

In tale contesto, la sanzione pecuniaria non è più, rispetto al previgente sistema, alternativa alla demolizione e ripristino ma bensì sostitutiva laddove la prima, a seguito del giudizio di compatibilità delle opere, non debba essere più applicata.

Trattandosi di una sanzione amministrativa, essa prescinde dalla sussistenza, in concreto, di un danno.

Ne consegue che, in ipotesi di realizzazione di un'opera senza o in difformità della prescritta autorizzazione paesistica, ove la stessa sia in concreto conforme alle prescrizioni ambientali e dunque non sia produttiva di danno alcuno, l'indennità va commisurata al profitto conseguito dall'abuso e sarà dovuta anche in mancanza di un danno ambientale e commisurata al diverso criterio del profitto.

In sintesi, l'alternatività del criterio del danno rispetto al criterio del profitto, quale parametro di commisurazione della sanzione, denota che l'indennità è dovuta anche in mancanza di danno ed in tal caso sarà quantificata in relazione al profitto conseguito.

Il principio, di natura giurisprudenziale, è ora desumibile anche dall'art. 84 della Legge Regionale Lombarda per il Governo del Territorio 11.3.2005 n. 12, ove si afferma che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del d.lgs. 42/2004 in alternativa alla rimessione in pristino (ipotesi ora superata, ma comunque vale il principio riferibile alla sanzione pecuniaria applicabile in sede di accertamento di compatibilità per identità dei presupposti) è obbligatoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale; in tal caso, la sanzione deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a 500,00 Euro.

L'accertamento di compatibilità ha poi l'ulteriore ed importante effetto di permettere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 in sanatoria.

Ciò lo si evince dal comma 12 dell'art. 146 che esclude l'operatività del divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione degli interventi nei casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5.

Viceversa, l'esito negativo del procedimento di accertamento della compatibilità determina l'applicazione della sanzione demolitoria.

Decreto Legislativo n. 42: il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

L'argomento è particolarmente
complesso e verrà trattato
in diverse parti

Prima parte

20
come

Il nuovo codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è un testo di particolare importanza che raccoglie tutte le normative riguardanti i beni culturali in genere e i beni paesaggistici, riconoscendo implicitamente il particolare valore di "bene culturale" al nostro paesaggio.

L'argomento è particolarmente complesso ed esteso anche solo per gli aspetti di carattere procedurale che verrà trattato in diverse parti.

Questa relazione ha lo scopo di illustrare gli aspetti strettamente procedurali inerenti l'autorizzazione paesaggistica così come prevista nel nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'argomento è sviluppato in due capitoli:

- il primo è quello attinente al procedimento di autorizzazione
- il secondo è relativo all'accertamento di compatibilità paesistica e di autorizzazione postuma.

L'impianto normativo entro il quale ci muoviamo è costituito dal Nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio è il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 che è stato pubblicato sulla G.U. n.45 del 24.02.2004.

È entrato in vigore il 01.05.2004.

Si compone di 184 articoli e di un allegato (A) ed è stato emanato sulla base della delega contenuta all'art. 10 della legge 137/2002.

L'Allegato (A) contiene l'elenco dei beni culturali e dei valori applicabili alle diverse categorie

ai fini delle disposizioni inerenti la commercializzazione e la relativa denuncia.

L'entrata in vigore (art. 184) ha disposto l'abrogazione del D. Lgs. 490/1999 cioè del "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali".

Il Codice è diviso in cinque parti:

- la prima parte (art. 1-9) contiene le disposizioni generali
- la seconda parte (art.10-130) disciplina dei beni culturali
- la terza parte (art.131-159) disciplina dei beni paesaggistici (della quale ci occupiamo espressamente)
- la quarta parte (art.160-181) normativa in materia di sanzioni (della quale ci occuperemo di alcuni aspetti)
- la quinta parte (art.182-184) disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore.

Occorre precisare la differenza tra Testo unico e Codice:

- il T.U. è essenzialmente un ordinamento di leggi già in vigore fatto per facilitare conoscenza e applicazione;
- il Codice è un testo organico che ha valore normativo assestante per sé, senza riferimento a Leggi precedenti, diretto a regolare la totalità di un vasto campo dell'attività giuridica.

Nel corso di questo ultimo anno il codice è stato integrato di alcuni provvedimenti attuativi e precisamente:

- Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005

Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

- Decreto Ministero per i beni e le attività culturali 27 settembre 2006.
Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico;

e sono state apportate importanti modifiche con il decreto Lgs. 24 marzo 2006 n. 156 e con il decreto Lgs. n. 157 sempre della medesima data.

Il D. Lgs. n. 156 riguarda le modifiche per la tutela dei beni culturali, e si suddivide in sei articoli così descritti:

- Articolo 1: Modifiche alla parte prima
- Articolo 2: Modifiche alla parte seconda
- Articolo 3: Modifiche alla parte quarta
- Articolo 4: Modifiche alla parte quinta
- Articolo 5: Modifiche all'allegato A
- Articolo 6: Abrogazioni

Le modifiche più sostanziali risultano essere quelle riguardanti la Parte seconda e quinta del precedente decreto.

Per quanto riguarda la seconda parte (art 10-130), sono state introdotte modifiche terminologiche in riferimento ai beni culturali.

Le modifiche riguardanti invece la parte quinta (art. 182 - 184) del precedente decreto, riguardano sostanzialmente la figura del restauratore, ovvero ne chiariscono i requisiti ai fini dell'affidamento dei lavori. Tali modifiche riguardano gli articoli 182 e 183 del D. Lgs. n. 42 del 2004. L'allegato A è stato modificato in maniera marginale, apportando alcune specificazioni, anche in questo caso, di natura terminologica.

L'articolo 6 invece sancisce quali sono i decreti abrogati con l'entrata in vigore del presente decreto, ovvero:

- a) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 154 e 155;
- b) decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, limitatamente all'articolo 10;
- c) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all'articolo 27, commi da 1 a 12;
- d) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, limitatamente all'articolo 2-decies.

Il D. Lgs. n. 157 si occupa delle modifiche relative alla parte terza del codice, cioè quelle concernenti la tutela dei Beni Paesaggistici. Il decreto si suddivide in 30 articoli. I primi due modificano gli articoli 5 e 6 del decreto n. 42, mentre dall'art. 3 all'art. 30 vengono modificati gli articoli riguardanti essenzialmente la parte terza e quarta del decreto.

Anche in questa sezione le modifiche sono essenzialmente di carattere terminologico e non modificano nella sostanza il precedente decreto. Meritano attenzione particolare i commi inseriti all'articolo 182 sotto descritti:

«3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 12, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprin-

tendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.

3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.».

L'articolo 30 sancisce come ultima nota la sostituzione del precedente comma 3 dell'art. 183 con il seguente:

3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Entrando nel vivo dell'argomento occorre sottolineare quali sono gli interventi che sono sottoposti a queste procedure, la norma dispone che:

- ogni intervento edilizio od urbanistico (comprese le attività minerarie di ricerca ed estrazione di cui all'art.146 comma 13 del nuovo codice) che riguarda i beni vincolati paesaggisticamente deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente preposto alla tutela (Regione o Ente Locale al quale la regione a subdelegato la tutela).
- Le nuove norme riservano al Ministero le autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere (art.146 comma 14)

Non è richiesta l'autorizzazione: (articolo 149)

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, (lettere a-b dell'articolo 3 del T.U. edilizia) di consolidamento statico e di restauro conservativo (lettera c) che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (si tratta quindi di opere interne);
- b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e

nelle foreste (soggetti a tutela-indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g) (i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

In ogni Comune (o presso l'ente subdelegato-autorità preposta alla tutela) deve essere costituita una COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO secondo la disposizione contenuta all'articolo 148.

Art. 148. Commissione per il paesaggio

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice le regioni promuovono l'istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.
2. La commissione è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146 (autorizzazione), 147 8 autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali) e 159 (autorizzazione periodo transitorio).
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero (Soprintendenza) alle attività della commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 7 (quello di competenza della Soprintendenza), è espresso in quella sede secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 10, 11 e 12 (trasmissione alla Soprintendenza, impugnativa, pubblicità)

Fino all'entrata in vigore dei PIANI PAESISTICI, adeguati secondo le disposizioni del Nuovo codice, ed alla conseguente armonizzazione dei PINAI REGOLATORI dei Comuni, continuano ad applicarsi le procedure previste in ciascun ordinamento regionale.

Autonomia e precedenza del procedimento autorizzativo ambientale.

Tra le questioni che sono spesso oggetto di dibattito relativamente al procedimento edilizio vi è senza dubbio quello relativo all'autonomia e precedenza dell'autorizzazione paesaggistica.

Occorre rifarsi alla norma dell'art. 25 del R.D. 03.06.1940 n.1357 "Regolamento di applicazione della Legge 29.06.1939 n.1497 sulla protezione delle bellezze naturali" il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.7 della Legge 1497/1939 è, in ogni caso preliminare all'avvio dei procedimenti edilizio, ove prevista.

Ed ancora l'art.22 del DPR 380/2001 TU edilizia che espressamente dispone:

- Articolo 22 (L)
- Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.
- (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149)

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano,

in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora D. Lgs 42/2004).

Ed ancora l'articolo seguente:

"Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio attività). - (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669).

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

(Continua)

Per. Ind. Sergio Molinari

La "gerarchia" della normativa italiana

La Costituzione detta le regole e i principi fondamentali della Repubblica

D.L., D.Lgs., D.M., Circolari, ecc.: chi li emette e quando - chi deve applicarli

Nel nostro paese la normativa che disciplina una specifica categoria quasi sempre si articola in una serie numerosissima di provvedimenti (Leggi, Decreti Legge, Decreti Legislativi, Decreti Ministeriali, Circolari, etc.) susseguirsi nel tempo spesso in maniera "caotica".

In particolare chi opera nel settore dell'edilizia è costretto a districarsi tra centinaia di provvedimenti di varia natura, nonostante i tentativi del Legislatore di razionalizzare e coordinare le disposizioni vigenti (si pensi al T.U. Edilizia, alle Norme tecniche per le costruzioni, al Codice dei Beni Culturali, etc.).

Occorre inoltre considerare che, specie negli ultimi anni, si è aggiunta al già consistente numero di provvedimenti emanati dagli organismi nazionali un numero rilevante di provvedimenti emanati dal parlamento europeo e dagli enti locali (regioni in primis).

Non è una situazione infrequente che tali provvedimenti rechino disposizioni contrastanti; come comportarsi in tali casi?

Tutti i provvedimenti normativi hanno un preciso ordine gerarchico; la conoscenza di tale gerarchia può semplificare la vita professionale dei tecnici dell'edilizia.

Riportiamo di seguito un quadro sintetico dei principali provvedimenti normativi (D.Lgs., L., D.P.R., etc.) chiarendo per ciascuno di essi, chi può emetterli, quando possono essere emessi, la natura vincolante e numerosi altri aspetti.

24
come

I LIVELLI DELLA NORMATIVA

La legislazione nazionale è ordinata secondo una precisa gerarchia:

0) costituzione italiana

1) norme di primo livello

1. Legge
2. D.P.R. - Decreto del Presidente della Repubblica
3. D.Lgs. - Decreto Legislativo
4. D.L. - Decreto Legge (emanato dal Governo temporaneo: decade dopo 60 gg. se non convertito in Legge - emanato solo per questioni a carattere di urgenza)

2) norme di secondo livello

1. D.M. - Decreto Ministeriale (Emanato dai Vari Ministeri)
2. D.P.C.M. - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3. D.C.I. - Delibera Comitato Interministeriale

3) norme di terzo livello

1. Circolari
2. Interpretazioni
3. Ordinanze

La Costituzione detta le regole ed i principi fondamentali sui quali si basa la nostra Repubblica, e cioè quei principi che devono reggere i rapporti fra cittadini e fra cittadini e lo Stato, nonché i rapporti politici ed economici. Alla Costituzione devono conformarsi tutte le altre norme previste dalle fonti di grado inferiore; se queste ultime risultano in contrasto, vengono dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale ed eliminate dall'ordinamento giuridico. Il raccordo/coordinamento di leggi promulgate in tempi diversi è strutturato con le seguenti regole fondamentali:

- una norma successiva di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore;
- tra norme di pari efficacia quelle successive abrogano ed integrano quelle precedenti.

Le Leggi Ordinarie vengono promulgate dal Presidente della Repubblica previa approvazione dei due rami del Parlamento. I Decreti Legislativi, adottati dal Governo su delega del Parlamento, sono atti normativi aventi efficacia di leggi formali. I Regolamenti dell'U.E., sono

NORMATIVA

direttamente applicati in ambito nazionale, a differenza delle Direttive che, per essere applicabili in ambito nazionale, devono essere recepite con un apposito provvedimento.

Regolamenti governativi sono atti normativi (di grado inferiore), che vengono deliberati dal-

l'amministrazione competente. Le Circolari Ministeriali, vengono emanate dagli organi amministrativi, al fine di precisare i criteri applicativi per la corretta attuazione dei principi legislativi. Esse hanno efficacia all'interno dell'amministrazione a cui si rivolge.

Glossario

Costituzione della Repubblica Italiana	È la Legge fondamentale della Repubblica, che sancisce i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini e disciplina l'ordinamento dello Stato.
Decreto Legge	È un provvedimento adottato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica in casi straordinari di necessità e urgenza; deve essere convertito in Legge (Legge di conversione) entro sessanta giorni.
Decreto Legislativo	È un provvedimento avente forza di Legge, adottato dal Governo con deliberazione del Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica sulla base di una Legge di delegazione (Leggedelega).
Legge	È un provvedimento adottato dal Parlamento, con l'approvazione sia della Camera dei Deputati sia del Senato, e promulgato dal Presidente della Repubblica
Legge costituzionale e Legge di revisione costituzionale	Si tratta di leggi che incidono sul testo della Carta Costituzionale e che, a differenza delle leggi ordinarie, devono essere approvate dal Parlamento con un particolare procedimento indicato all'art. 138 della stessa Costituzione
Legge delega	È un provvedimento che definisce le materie e prescrive i principi a cui il Governo deve attenersi nell'emanare un determinato decreto legislativo.
Legge Regionale	È un provvedimento approvato dal Consiglio regionale e promulgato dal Presidente della Regione
Regolamenti	Sono provvedimenti di carattere normativo che disciplinano specifiche materie nei limiti stabiliti dalla Legge. Il regolamento governativo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.). Il regolamento ministeriale è approvato dal competente Ministro, con Decreto Ministeriale (D.M.).
Testo Unico	È una raccolta delle norme che disciplinano una determinata materia. È approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.).

Integrazione degli impianti elettrici ed elettronici nelle parti comuni delle strutture residenziali

Il progettista, per ottenerla, deve fare valutazioni di tipo fisico e funzionale

26
come

Il progettista, per arrivare ad ottenere l'integrazione degli impianti elettrici ed elettronici nell'edilizia residenziale, deve fare delle valutazioni di tipo fisico e funzionale.

Fare delle valutazioni di tipo fisico significa definire gli spazi da destinare agli impianti nelle parti comuni degli edifici; quindi, sia nel caso di edifici da ristrutturare che nel caso di edifici di nuova realizzazione, si devono predisporre le infrastrutture per gli impianti. Per infrastrutture s'intende la realizzazione di vie cavi, intese come montanti verticali e distribuzione orizzontale di pianerottolo, che garantiscono nel presente la realizzazione degli impianti e in futuro un eventuale adeguamento degli stessi; inoltre come infrastruttura si considera anche la creazione di spazi riservati, di solito collocati nei piani seminterrato e sottotetto, quali locali tecnici o più semplicemente vani adeguati al tipo di apparecchiatura da posizionare.

Le valutazioni di tipo funzionale racchiudono in sé tutte quelle considerazioni che ci permettono di ottenere delle soluzioni impiantistiche aventi una buon'accessibilità, una buona manutenibilità, e un'adeguata flessibilità degli impianti; tutto questo darà la possibilità di ridurre al minimo gli interventi successivi sulle strutture.

Il progettista, per definire gli spazi da destinare agli impianti, deve accertarsi di assicurare la disponibilità di tutti quei servizi che, nella mentalità comune, permettono di creare un ambiente confortevole; quindi, per arrivare ad ottenere tutto ciò, si deve entrare nell'ottica che un edificio residenziale non può prescindere dalle seguenti necessità impiantistiche:

- le unità immobiliari devono essere predisposte per una potenza di fornitura pari a 4,5 kW monofase;
- impianto tv-satellitare centralizzato con tecnologia multiswitch e con la possibilità di fornire ad ogni unità immobiliare i due segnali in modo completo e indipendente;
- impianto di videocitofonia;
- impianto di ascensore;
- aspirazione centralizzata per bagni ciechi;
- impianto di telefonia in fibre ottiche con la presenza di almeno due operatori telefonici;
- impianto di illuminazione parti comuni;
- impianto di forza motrice parti comuni per opere di pulizia e manutenzione struttura.

Inoltre, anche per le parti comuni condominiali, sono ormai di uso comune concetti come "DOMOTICA" e "IMPIANTO FOTOVOLTAICO".

La domotica, nel caso di un impianto di riscaldamento centralizzato, può essere adottata per contabilizzare il consumo energetico di

ELETTROTECNICA

ogni unità immobiliare, oppure può trovare largo uso per la gestione centralizzata dei sistemi di videocontrollo, degli allarmi anti intrusione e/o rilevamento perdite gas.

Gli impianti fotovoltaici, come fra l'altro la domotica attraverso la gestione dei carichi elettrici, danno la possibilità di ridurre i consumi energetici; inoltre, anche grazie a questi sistemi, cominciano a diventare familiari concetti come "BIOEDILIZIA" E BIOARCHITETTURA". La bioarchitettura studia l'utilizzo di materiali e tecnologie naturali ed ecologiche che riducono o eliminano le fonti di inquinamento di tipo chimico - fisico ed elettromagnetico. La bioarchitettura si pone l'obiettivo di migliorare il benessere e la qualità della vita riducendo l'inquinamento e le spese di gestione degli impianti.

Le spese di gestione sono direttamente proporzionali all'andamento dei consumi energetici; quindi la riduzione dei consumi energetici, oltre che essere una direttiva comunitaria, è un obiettivo da perseguire e l'edilizia residenziale e gli impianti elettrici - elettronici raggiungono l'integrazione ideale soprattutto quando rispecchiano questo aspetto.

Dal punto di vista elettrico si raggiunge l'obiettivo del contenimento della spesa energetica con soluzioni impiantistiche e adottando apparecchiature a basso consumo.

Le soluzioni impiantistiche adottabili non sono altro che la gestione degli impianti elettrici attraverso determinati accorgimenti.

Gli impianti di illuminazione delle parti comuni condominiali possono essere gestiti attraverso relè temporizzatori, relè crepuscolari e attraverso la riduzione del numero di lampade funzionanti durante la fase notturna; inoltre, per ridurre l'illuminazione artificiale e ottenere un risparmio economico, bisogna sfruttare nel miglior modo possibile il contributo della luce solare adottando al posto del classico interruttore on-off un sistema di regolazione dimmerabile. Infine, come sopra accennato, si possono prendere in considerazione i sistemi di gestione dei carichi che ti permettono di evitare i black-out generale dell'impianto; infatti, superando una cosiddetta soglia di guardia (inferiore alla potenza contrattuale), il sistema di gestione disinserisce gradualmente i carichi elettrici non prioritari (secondo le impostazioni dell'utente), inserendo nuovamente i carichi staccati qualora si rientri nei limiti prefissati.

Comunque, molto spesso, ci si trova davanti a degli accorgimenti elementari, quasi banali, che, se non adottati in fase di installazione, difficilmente trovano applicazione in un secondo momento.

A cura della commissione elettrotecnica

27
come



Pagamenti in contanti ai professionisti e indagini bancarie

**Esistono delle soglie minime,
al di sotto delle quali sarà
ancora possibile incassare i contanti**

Conti correnti e pagamenti in contanti

L'articolo 35 c. 12 del D.Lgs. 223/06 conv. in L. 248/06 introduce nell'ordinamento nuovi obblighi riguardanti le scritture contabili degli esercenti arti e professioni e quindi anche dei Periti Industriali.

Le nuove regole impongono ai professionisti e alle associazioni fra professionisti la tenuta di uno o più conti correnti bancari o postali da utilizzare per la gestione dell'attività professionale. Tali conti devono essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell'esercizio della professione. I compensi professionali devono essere riscossi unicamente mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie di piccolo importo.

Esistono delle soglie di importo minimo, al di sotto delle quali sarà ancora possibile incassare per contanti. Tali soglie sono fissate in:

- 1.000 euro fino al 30 giugno 2007,
- 500 euro tra il 1° luglio 2007 e fino al 30 giugno 2008
- 100 euro successivamente.

Occorre però annotare che la bozza di legge finanziaria per il 2007 modifica la tempistica relativa al divieto di uso del denaro contante. In particolare il divieto di utilizzare denaro contante per importi superiori a € 100 dovrebbe decorre dall'1.7.2009. Nel periodo transitorio il limite di € 1.000 dovrebbe essere in vigore sino al 30.6.2008 e dall'1.7.2008 al

30.6.2009 il limite dovrebbe essere pari a € 500.

Gli strumenti finanziari utilizzabili per la riscossione dei compensi conseguiti nell'esercizio dell'attività professionale sono quelli individuati dall'art. 35, c. 12, ovvero:

- gli assegni non trasferibili;
- i bonifici;
- le altre modalità di pagamento bancario o postale;
- i sistemi di pagamento elettronico: Carta di credito, bancomat, etc.

Accertamenti bancari

La Circolare 28E/2006 dell'Agenzia Entrate spiega che i conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi, non necessariamente devono essere "dedicati" esclusivamente all'attività professionale, ma possono eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione.

La stessa Circolare continua con un'affermazione importante:

"Né la eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra - professionale è di ostacolo alla corretta applicazione della norma di cui all'articolo 32, primo comma, n. 2), del DPR n. 600 del 1973, secondo cui anche i "prelevamenti" dai predetti conti sono presi a base della rettifica come "compensi" qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Invero, i contribuenti interessati possono rite-

nersi sollevati dall'onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all'entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra - professionale".

Quindi il professionista deve poter dare in primis la dimostrazione che i prelevamenti non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito (notiamo che si tratta di inversione dell'onere della prova).

Si è invece esonerati dalla dimostrazione qualora l'entità del relativo importo possa essere ragionevolmente ricondotta alle normali esigenze personali o familiari.

La norma è comprensibile per le imprese (prelevamento non giustificato potrebbe equivalere ad acquisto in nero cui è correlato un ricavo in nero). Ma non è comprensibile per i professionisti per i quali raramente un'uscita corrisponde ad un indizio di nero.

L'articolo 37, commi 4 e 5, del D.Lgs. 223/06 impone alle banche, alle Poste e a ogni altro intermediario finanziario di comunicare telematicamente all'Anagrafe tributaria l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti (in particolare conti correnti), con la specificazione della natura di quest'ultimi. L'obbligo di

comunicazione telematica, riguarda i rapporti che siano ancora in essere alla data del 1° gennaio 2005, non rilevando la circostanza che successivamente a tale data essi siano cessati.

Gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria possono anche richiedere alle banche e agli altri intermediari finanziari dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Inoltre, per effetto della novella, l'Amministrazione Finanziaria potrà inviare a qualsiasi soggetto questionari, con invito a restituirli entro un termine prescritto, ogni qualvolta dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria risulteranno situazioni tali da giustificare la richiesta di chiarimenti, dati, notizie e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento di tributi o contributi.

Tali questionari possono essere inviati non solo al contribuente stesso, ma anche a soggetti terzi in possesso di informazioni utili ai fini dell'accertamento nei suoi confronti, comminando una sanzione in caso di mancata risposta.

Avv. Eugenio Testoni

Il punto sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Ecco i contenuti minimi
previsti dal D.P.R. 222/03

30
come

Riparlamo in questo articolo del D.P.R. 222/03 "Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Lo facciamo prendendo spunto dalle "LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL D.P.R. 222/03" che il Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome della Prevenzione nei luoghi di lavoro" della Commissione salute e il Gruppo di lavoro "Sicurezza Appalti Pubblici" di ITACA, organi di coordinamento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, hanno predisposto.

Il presente articolo vuole essere solo un sunto dei principali argomenti che in tale documento vengono trattati, al fine di dare utili consigli, a chi si occupa di sicurezza nel mondo delle costruzioni, rimandando per un ulteriore approfondimento, alla lettura integrale del testo. Per introdurre gli argomenti che verranno trattati, è fondamentale puntualizzare però ciò che sin dall'inizio è stato detto, come premessa, sul Decreto legislativo 494/96 e s.m.i.; e cioè che nulla di nuovo è stato introdotto a livello di normativa di sicurezza che già non era presente con le varie norme, partendo dal codice civile ed attraversando i vari D.P.R., D.M., Leggi e Decreti legislativi sino al 1996.

Con l'avvento del decreto in oggetto, si è data maggiore attenzione alla sicurezza dei lavoratori in cantiere, definendo nuove figure professionali ed introducendo la compilazione di elaborati tecnici sia in capo al "Committente"

che in capo alle "Imprese". Nulla di più. Con l'avvento del D.P.R. 222/03 si viene a colmare una lacuna legislativa dovuta al fatto di non avere punti di riferimento sui contenuti che i documenti sopraindicati, devono contenere. Nell'analizzare il testo del D.P.R. 222/03, emerge chiaramente come fatto indiscutibile, che le scelte progettuali ed organizzative, ricoprono ruoli fondamentali legati soprattutto alle scelte nel campo della tecnica costruttiva, dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare: quest'ultime si rivelano fondamentali nella stesura dei P.S.C. e dei P.O.S. I contenuti minimi dei documenti evidenziati sopra, devono saper essere specifici per ogni realtà operativa, consultabili da tutti coloro che intervengono nel processo costruttivo; essere fattibili e non basati su impraticabili soluzioni tecnologiche. E da ultimo essere funzionali alla realizzazione dell'opera.

Per questo motivo il piano di sicurezza deve nel concreto essere uno strumento in grado di contenere tutte le valutazioni reali specificatamente legate alle modalità operative che ogni singola impresa esegue all'interno del cantiere; di conseguenza anche il piano operativo di sicurezza, che lo ricordiamo essere obbligatorio per ogni singolo intervento non necessariamente legato alla presenza del P.S.C., assume strategica importanza in quanto elemento costruttivo redatto da ogni singola impresa conoscitrice delle proprie tecniche e tecnologie operative.

Per riassumere il concetto di quello che deve essere inserito all'interno dei documenti sopraelencati, occorre chiedersi quali siano gli elementi di ciascun cantiere che ne caratterizzano il contesto unitamente ai rischi interni ed esterni. Qual'è l'organizzazione del cantiere e la dislocazione dei singoli elementi che lo contraddistinguono; ed ancora quali sono le interferenze tra le singole lavorazioni e le loro misure di coordinamento.

È ovvio che nell'elenco indicato in precedenza debbono rientrare tutti gli approfondimenti che il tecnico, profondo conoscitore della materia, ritiene più opportuno indicare.

Un approfondimento particolare, va dedicato inoltre all'art. 7 del D.P.R. 222/03: stima dei costi della sicurezza.

Questo perché da più parti, stazioni appaltanti ed associazioni di categoria, ha innescato profondi dubbi sulla sua corretta applicazione; la domanda è sempre stata: quali sono le voci che rientrano nei costi della sicurezza?

Per rispondere alla domanda ci viene in aiuto la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4/2006 del 26 luglio 2006, che indica quale regola importante, il principio per cui a garanzia della tutela della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri, il costo delle misure di sicurezza, degli apprestamenti, dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, previsti nei piani, deve essere determinato nel dettaglio, ed è sottratto alla competizione del mercato e va riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante esclusione dallo sconto o ribasso d'asta.

È abbastanza chiaro quindi che la norma (art. 7) al comma 1, esegue un'elencazione dei costi che "vanno stimati nei costi della sicurezza"

nei casi in cui vige l'obbligo di redigere il PSC ai sensi del D.lgs. 494/96.

Pertanto rientrano in tale elenco:

gli apprestamenti previsti nel PSC; le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per le sole lavorazioni interferenti; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le eventuali procedure "speciali" per la sicurezza; i sovraccosti connessi al coordinamento temporale tra le diverse fasi esecutive e le diverse imprese e all'uso comune di apprestamenti, infrastrutture mezzi e servizi di protezione collettiva, nonché gli impianti tecnici per la sicurezza del cantiere (impianti di terra, antincendio, evacuazione fumi).

È chiaro che sono voci specifiche per ogni singolo cantiere che non consentono interpretazioni in sede applicativa. A sancire ancora la norma, l'art. 7 stabilisce che "la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato".

È di facile lettura, che sono costi da riconoscere all'appaltatore e quindi non soggetti a ribasso, quelli previsti nel PSC legati essenzialmente al singolo cantiere; non sono costi da riconoscere all'appaltatore e quindi non sono riportati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, quelli intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi già nei relativi prezzi unitari. Ciò andrà fatto attraverso la stesura di un computo metrico.

A cura della commissione sicurezza

Il prosciugamento e risanamento delle murature

Una nuova tecnologia austriaca per la tutela dell'ambiente

32
come

Aquapol è leader nel mercato austriaco nel campo del prosciugamento e risanamento delle murature umide per il fenomeno di risalita capillare.

La tecnologia Aquapol è assolutamente innovativa e rivoluzionaria in quanto non utilizza energie convenzionali, tipo l'elettricità, ma solo ed esclusivamente energie naturali, disponibili 24 ore su 24 ore e gratuitamente.

Il dispositivo Aquapol è ecologico e non invasivo e opera sfruttando il principio della GravoMagnetocinesi. L'acqua è respinta verso il terreno. Dal 1985 sono state eseguite oltre 32.000

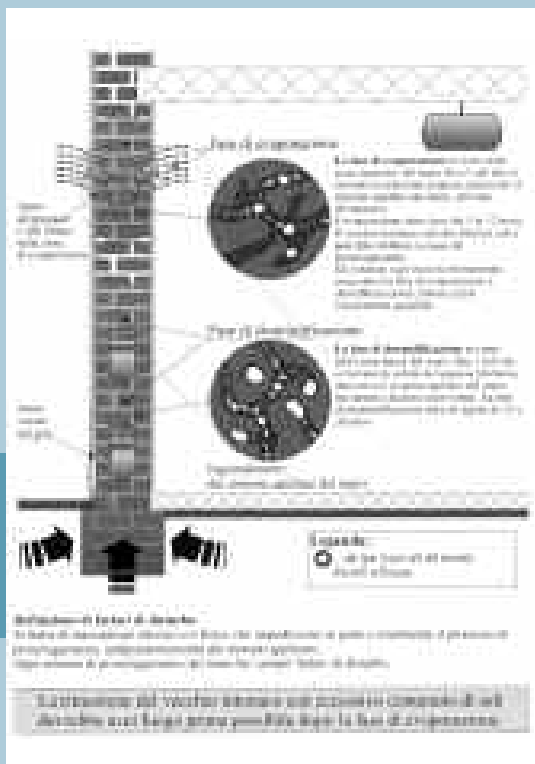
installazioni in Europa. Ad oggi il metodo è diffuso in dieci Paesi europei, primi fra tutti l'Austria e la Germania. In Italia vi sono circa 700 dispositivi installati (l'importazione è recente, di pochi anni).

Il dispositivo, che può paragonarsi esteticamente ad un lampadario, respinge le molecole d'acqua verso il terreno muovendo l'energia libera grazie ad un sistema di antenne. I muri si prosciugano e restano asciutti, la garanzia sul funzionamento è attualmente di vent'anni, eliminando definitivamente l'origine dei danni tipo bolle, rigonfiamenti, degradi e distacchi in genere degli intonaci, odori di muffa, sali minerali sulle superfici. L'affidabilità del sistema è incredibile, se paragonata a tutti gli altri sistemi di prosciugamento e risanamento: negli ultimi cinque anni le statistiche svolte a livello europeo parlano del 99,5%.

Il "lavoro" del dispositivo è oggettivo e documentabile. Infatti, il protocollo e la metodologia di analisi diagnostica, prevista per i tecnici Aquapol che provvedono all'installazione dei dispositivi, sono alquanto severi e svolti secondo le norme austriache O NORM, le più rigide e complete in Europa.

Oltre a quelli eseguiti al momento dell'installazione, il protocollo prevede una serie di controlli periodici di monitoraggio, svolti normalmente nell'arco di tre anni, fino al rilascio di un certificato di prosciugamento definitivo delle murature, che sta alla base del contratto di garanzia.

Così ne beneficia l'estetica, la salute, ma anche il portafoglio: infatti oltre al risparmio sugli interventi di ripristino, la spesa iniziale è giustificabile anche nella diminuzione dei consumi per il riscaldamento della casa abbattuti dalla presenza di muri sani e quindi con maggiori capacità isolanti. Insomma: una scelta vincente.



Il processo di prosciugamento magnetico-fisico e i possibili fattori di disturbo

Al fine di meglio approfondire l'argomento, il Collegio in collaborazione con Aquapol, organizza un incontro per il giorno **26 gennaio 2007 alle ore 17.00 presso la sede del Collegio** con il seguente programma:

- Motivazione, contenuti e finalità dell'incontro
- Il problema dell'umidità per risalita capillare
- Metodi e tecniche di intervento
- Esempi e case history di opere realizzate secondo le metodologie illustrate
- Dibattito finale

Gli interessati dovranno ritrasmettere via fax allo 031-267388 il seguente modulo di adesione

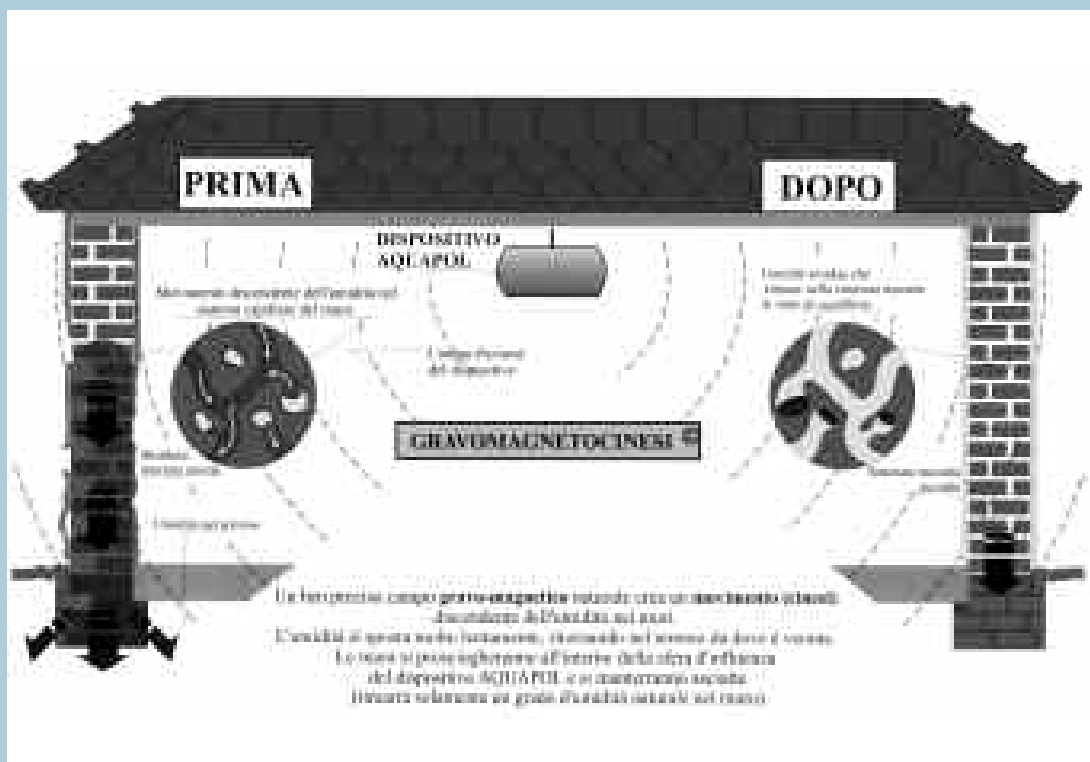
Nome _____ Cognome _____ n. albo _____

Tel. _____ Fax _____ mail _____

Data _____

firma _____

33
como



Il sistema Aquapol di prosciugamento dei muri si basa sui principi fisici della gravomagnetocinesi

Innocente Pozzoli, una vita per la professione

**Il Presidente Onorario
del Collegio di Como
ha ricevuto un'onorificenza a Roma**

34
como

Se bastasse un singolo soggetto a identificare la figura del Perito Industriale, e la sua evoluzione, questo non potrebbe essere che Innocente Pozzoli: 81 anni, brillanti, di cui oltre 50 passati da iscritto all'Albo Professionale, come Edile (la sua iscrizione è datata 2 gennaio 1951, dal '57 al Collegio di Como). Una storia, la sua, iniziata nel 1925, precisamente l'11 ottobre a Rovello Porro, e proseguita, poi, a Como fin dal 1932.

In mezzo, tra le tante, altre cose, un diploma da Perito Industriale Edile conseguito nel 1946 presso l'Istituto Tecnico Industriale Edile di Stato "Magistri Cumacini".

E adesso... *"Ho ricevuto un riconoscimento, in un certo senso, unico"*, spiega, giustamente orgoglioso, lui stesso.

Infatti, l'Eppi (l'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati) lo ha invitato a inizio dicembre a Roma, precisamente martedì 5, per presenziare all'incontro di fine anno tra gli organi istituzionali e la struttura dell'Ente presso la sede di Villa Durante, in occasione del "Decennale degli Enti del 103/96".

L'occasione migliore, e di assoluta esclusività, per assegnare a Pozzoli una gratificazione del tutto speciale: *"...un riconoscimento nei confronti di un iscritto all'Ente che abbia mostrato una particolare dedizione istituzionale alla categoria, finalizzata anche al raggiungimento della copertura previdenziale..."*, come sottolineava l'invito stesso.

Prosegue, quindi, il presidente onorario del Collegio di Como: *"Ricevere questo invito per me è stato, indubbiamente, un grande piacere. Una bella emozione, sia sotto l'aspetto umano che dal punto di vista emotivo. È stata un'esperienza che ho davvero apprezzato, e che non si è conclusa soltanto con la mia presenza a Roma. Infatti, ritengo questa importante premiazione un'affettuosa gratificazione per l'attività che ho svolto, ma anche un riconoscimento che fa onore a tutta la categoria dei Periti Industriali, e a quelli del Collegio di Como in particolare, considerando anche l'invito e la presenza a Roma del nostro presidente, Paolo Bernasconi"*.

Non si può certo dimenticare, infatti, che la più che cinquantennale attività di Innocente Pozzoli al servizio della categoria, lo ha portato, in



**Innocente Pozzoli,
ex presidente nazionale**

CELEBRAZIONI

prima persona, a essere protagonista di numerose "battaglie" per il riconoscimento di diritti (oggi, magari, ritenuti scontati), sostenute fin dall'immediato dopoguerra, dai periti industriali: *"Mi ricordo con grande affetto, per citare un singolo episodio tra i tanti, un convegno molto importante, di cui sono stato promotore nel 1962 come presidente del Collegio di Como, che si tenne precisamente il 29 aprile e che vide la partecipazione dei diversi presidenti provinciali. Fu un appuntamento che si rivelò fondamentale nell'evoluzione del confronto sulle tematiche che riguardavano l'istituzione della cassa di previdenza sociale, allora, una delle nostre priorità"*.

Un filo conduttore, quello di una grande attenzione per gli aspetti sociali della professione e per la tutela delle persone, che, quasi disarmante nella sua assoluta attualità anche a distanza di svariate decine d'anni, ha sempre caratterizzato l'attività dirigenziale di Innocente Pozzoli: *"Il tema della sicurezza sociale è stato costantemente seguito nell'evolversi della nostra professione, passando per diverse, importanti tappe e numerosi appuntamenti. Per esempio, abbiamo tenuto delle consultazioni periodiche con i vari ministri del Lavoro, che si sono susseguiti negli anni, almeno fino al 1996, quando è stata ufficialmente costituita la cassa di previdenza sociale. E, infatti, non è un caso che il riconoscimento che mi è stato attribuito cada proprio nel decennale di fondazione dell'Ente"*.

Pozzoli, però, non è solo una lucidissima memoria storica delle vicende della professione, ma nella sua lunga carriera è stato, nell'ordine: presidente del Collegio dei Periti Industriali della provincia di Como dal 1957 al '62, consigliere-segretario del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali dal 1962 al '63 e vice-presidente dal 1963 al '64, presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali per quasi 20 anni dal 1965 al 1984, consigliere nel Consiglio Nazionale per il triennio 1984-1987, componente del consiglio direttivo del Collegio dei Periti Industriali della provincia di Como dal 1987 al '97 e, infine, e lo è tutt'ora, presidente onorario dello stesso Collegio dal 1998. Senza dimenticare anche le altre, innumerevoli cariche e gli incarichi, come, per esempio, quello ricoperto dal 1989 al '95 di membro del

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro in rappresentanza dei professionisti italiani (uno tra i 4 rappresentanti dei liberi professionisti designati dal ministro di Grazia e Giustizia) o di componente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (tra i 2 tecnici designati dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), dal '93 al '95.

Come si è evoluta, però, la professione in tutti questi anni? *"È andata sempre più crescendo e migliorando, per competenza, qualità e via dicendo, purtroppo, però, a questa evoluzione non è seguito di pari passo un maggiore riconoscimento da parte delle istituzioni. Questo fatto, fin dalle origini, l'ho sempre ritenuto anche una sorta di affronto agli sforzi che si facevano per conquistare il diploma di perito industriale e alle famiglie che si sacrificavano per permettere che questo accadesse"*.

E tornano al centro dell'attenzione sempre quelle tematiche sociali che hanno costantemente caratterizzato le "battaglie" di Pozzoli (che in guerra, nel Genio, c'è stato davvero, proprio nei momenti più caldi e confusi del secondo conflitto mondiale e di tutto quello che l'ha seguito, fino alla nascita della Repubblica e ancora), ma non solo... *"È sempre stata intensa anche l'attività mirata alla valorizzazione dei diplomati italiani nell'ambito dei rapporti con la Comunità Europea; per esempio, con un convegno del 1965, che si tenne a Venezia, dedicato proprio al riconoscimento del titolo di perito industriale a livello europeo, come già accadeva per altri stati. Sul piano nazionale, invece, si era lavorato, tra l'altro, anche per l'equiparazione dei periti industriali agli ingegneri diplomati, così come, prima ancora, si erano difesi i Capomastri, figure fondamentali nella storia e nell'evoluzione dell'edilizia. È importante sottolineare come le nostre richieste nel campo sociale e dei diritti della categoria, anche per il riconoscimento delle competenze delle diverse specializzazioni, abbiano sempre trovato un riconoscimento, sia in Italia che all'estero, e un riscontro sull'operato e sui legittimi interessi della nostra categoria"*.

In fatto di eguaglianza e di diritti, poi, Pozzoli ha le idee assai chiare anche sulla situazione attuale: *"Il mio auspicio è che si riconsideri la situazione dei liberi professionisti, come, per esempio, gli stessi periti industriali, e la loro*

CELEBRAZIONI

36
como

posizione come lavoratori inseriti nella società: non bisogna mai dimenticare, infatti, il contributo fondamentale che i periti hanno offerto e ancora forniscono nel campo dei lavori pubblici e al servizio della stessa cittadinanza. Credo che tutti i professionisti debbano avere diritto, per così dire, alla "pagnotta quotidiana" e a un lavoro corrispondente al talento personale, a un compenso che sia adeguato alle prestazioni, in una scala di valori che sia corretta sia sul piano trasversale che longitudinale: il fatto importante è che c'è la necessità di dare la giusta e dovuta dignità a ogni livello. Da questo punto di vista, per esempio, mi sembra assurda la recente cancellazione delle tariffe minime! Infatti, si discute per toglierle, quando, invece, sono le stesse leggi dello stato a prevederle per organismi professionali come il nostro...".

Tornando alla storia, quali sono state alcune delle tappe fondamentali in quella dei periti industriali? "È impossibile elencarle tutte! Si potrebbe dire, proprio all'origine, la nascita del primo "regolamento della categoria", nel '29, così come il primo Albo dei Periti Industriali Lombardi, stilato nel 1932. Per quanto riguarda Como, l'iter che dal 1949 a dopo il 1950 portò

alla fondazione del Collegio con Carlo Lietti come presidente a succedere a Costantino Belluso, poi, eletto a componente del Consiglio Nazionale fino al 1961! E ancora, più in generale: il riconoscimento formale dei periti industriali tra le categorie tecniche, come gli ingegneri, gli architetti o i geometri, oppure le diverse proposte di legge per la costituzione della cassa di previdenza, e ancora l'aggiornamento costante delle tariffe professionali, con la prima proposta datata 1951 al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ai ministeri di Grazia e Giustizia, dell'Industria e dei Lavori Pubblici. Quindi, dopo il '61, con l'abolizione dell'obbligo di iscrizione all'albo dopo il titolo di studio, tutto il percorso per fare in modo che la stessa fosse una garanzia di serietà nel campo dei lavori pubblici e tecnici, oppure, l'inserimento dei periti industriali nelle commissioni comunali, che fu un altro passo decisivo nel riconoscimento della presenza e dell'importanza per la società della nostra categoria. Ma, la verità è che sono davvero troppe le conquiste e le sfide che abbiamo portato avanti negli anni, per citarle tutte!".

"Battaglie" che, oggi, come si diceva, le sono valse, anche un riconoscimento più unico che raro... "Ritengo che non sia un riconoscimento da apprezzare solo a titolo personale, ma una testimonianza sincera dell'attività e dell'impegno dell'intero Collegio di Como nella storia della nostra professione e per tutto il periodo della sua costituzione. Un'importanza riconosciuta anche dalle numerose personalità che, negli anni, da Como hanno iniziato la loro carriera per arrivare, poi, a contribuire in maniera decisiva anche a livello nazionale".

C'è qualcosa che immagina, ancora, per il futuro della professione? "Prima di tutto, serve un ulteriore e maggiore riconoscimento dei diritti acquisiti sul campo e della nostra attività professionale, sempre svolta a favore degli enti pubblici e della stessa cittadinanza. Spero, poi, che si arrivi, finalmente, a equiparare davvero lo status dei titoli di studio esteri a quelli nazionali, adottando anche dei provvedimenti che diano la giusta validità agli stessi. Inoltre, mi auguro sinceramente che la nostra cassa di previdenza, che è magistralmente guidata e organizzata dal suo direttivo, possa ulteriormente potenziarsi per fornire un servizio sem-



**Un momento
della premiazione
di Roma**

CELEBRAZIONI

pre più preciso e puntuale. Il mio auspicio finale, però, è nelle parole che, in passato, sono già state pronunciate dall'Onorevole Fanfani: 'Una società giusta, deve essere ordinata. E un paese ordinato, è un paese giusto'.

Oggi, dopo così tanti anni di presenza sulle scene della professione, è anche il presidente onorario del Collegio di Como, una carica che nel 1998 una delibera del Consiglio Direttivo le ha conferito all'unanimità. Quello stesso Collegio lei lo ha visto crescere, all'inizio con poche decine di iscritti, passando anche dalle sedi di via Cinque Giornate (al numero 26), di via Grossi (al 8), in coabitazione con quella struttura allora denominata "Ordini e Collegi Riuniti", di via Venti Settembre (al 20) e, ora, di via Vittorio Emanuele: come vive questo suo ulteriore e prestigioso ruolo? *"È una posizione che mi sembra sia considerata con grande affetto dai miei stessi colleghi, che non lo ritengono un titolo, per così dire, da "pensionato", ma una carica di completa partecipazione alla vita attiva del Collegio. Un Collegio, quello di Como, che, ne sono sicuro, negli anni ha dato molto alla crescita della nostra professione, con un contributo fondamentale anche in termini di persone, grazie a soggetti, solo per citare qualcuno, come Banti, Belluso e Cairolì".*

Lei, vista la quantità di appunti, scritti e documenti che spesso l'accompagna, ha tenuto un preciso archivio di tutto quello che ha vissuto in questi anni? *"L'archivio c'è, è un po' disordinato... ma c'è tutto! Tant'è che, proprio in questi giorni, per ringraziare il presidente di un Collegio fuori dalla Lombardia per un suo scritto, ho intenzione di spedirgli la copia di una relazione che avevo tenuto presso la loro sede, ormai, oltre 40 anni fa..."*

Ma, per tornare alle origini, come è diventato, appena dopo la guerra, perito industriale? *"La mia vocazione, se così si può dire, era l'edilizia, e con tanto sacrificio, non solo da parte mia, ma anche delle persone che avevo vicino, e impegno, sono diventato quello che sono".*

Le viene in mente qualche aneddoto particolare su quegli anni così diversi dal periodo attuale? *"Mi ricordo quando tutto si faceva ancora per volontariato, con tanta buona volontà e*

altrettanto entusiasmo: si viaggiava di notte, si partiva e si tornava da Roma in una giornata, e, poi, si andava a lavorare! Quello che significa, possono spiegarlo bene due semplici episodi per tutti gli altri, come quando nel 1959 l'Onorevole Zaccagnini, dei Lavori Pubblici, mi fece convocare con solo poche ore di anticipo rispetto al nostro incontro, o quando, una sera nel '63, lasciai i pantaloncini corti e le mie vacanze in Riviera per volare di notte a Roma per un incontro ufficiale! È anche per rispetto di questi sacrifici, che ci hanno portato a essere quello che siamo oggi, che dobbiamo sempre stare attenti a non denigrare e sottovalutare il ruolo dei periti industriali. Anzi, dobbiamo avere la consapevolezza che l'uguaglianza tra i titoli di studio deve avere alla base una preparazione adeguata ed equivalente, in cui devono giocare un ruolo fondamentale anche i professori e i programmi da sviluppare".

Dulcis in fundo, nel 2003 l'amministrazione comunale di Como ha assegnato a Pozzoli il prestigioso Abbandino d'Oro, uno dei massimi riconoscimenti della città: *"È stata una bella soddisfazione! In carica c'era il sindaco Bruni e, forse, un po' me lo potevo aspettare, visto che ho collaborato per molti anni proprio con il Comune, anche come coordinatore per la sicurezza. Credo sia stata un'altra bella festa e un ulteriore riconoscimento per l'operato di tutto il nostro Collegio, me ne sono accorto anche per la gioia con cui sono stato accolto in via Vittorio Emanuele, in sede, dopo la premiazione!"*

Senza dimenticare, poi, le varie cariche e onorificenze che gli sono state assegnate dalla Repubblica: Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica con decreto del 27 dicembre 1962, Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica con decreto del 28 dicembre '66, Commendatore Ordine al Merito della Repubblica con decreto del 27 dicembre 1970 e, infine, Grand'Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica con decreto del 20 gennaio 1980.

"Non male per un "magut" comasco, che da piccolo odiava solo sentirsi dire due frasi: "Taci, che sei giovane" e "Lei non sa chi sono io!", conclude sorridente lui stesso.

Non male davvero, signor Pozzoli!

La cena sociale, una grande festa per gli iscritti al Collegio

**Sono stati premiati
i colleghi iscritti all'albo
da 40 e 50 anni**

38
como

Giovedì 30 novembre è stato un giorno di grande festa per il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Como.

Presso il prestigioso hotel-ristorante Leonardo da Vinci di Erba, infatti, si è tenuta la tradizionale cena sociale del Collegio, occasione utile anche per un simpatico scambio di auguri in vista delle festività natalizie.

Ma, la serata ha avuto anche un suo momento di alta ufficialità e ricco di significato, con la consegna degli attestati e le premiazioni per i colleghi che hanno festeggiato i loro "primi" 40 o 50 anni di ininterrotta iscrizione all'Albo dei Periti Industriali.

Tra i primi, sono stati celebrati: Ezio Bottinelli di Cagno, Giovanni Colombo di Como, Giorgio Feloy di Gravedona, Giuseppe Volonterio di Bregnano e Carlo Zoccola di Brunate.

Ecco, invece, l'elenco degli iscritti da 50 anni: Luciano Banti di Tavernerio, Giuseppe Colombo di Como, Adalberto Parravicini di Como e Luigi Rasarivo di Como.

Da segnalare che tutti i premiati appartengono alla specializzazione di Edilizia.

"Ai premiati vanno le più vive congratulazioni e gli auguri di un lungo e felice proseguimento dell'attività professionale da parte di tutti gli iscritti", ha sottolineato il presidente del Collegio di Como, Paolo Bernasconi.



Il presidente Paolo Bernasconi
con il per. ind. Luciano Banti

39
como



Gli iscritti all'albo
da 50 anni

EVENTI

Il gruppo di tutti
i premiati
con il presidente



40
come

Ecco chi ha brindato
ai 40 anni di iscrizione



Nella tabella vengono
riportate le singole annotazioni
con un breve commento

L'agenzia del territorio puntualizza la procedura DOCFA

È pervenuta in data 7 dicembre 2006 tramite comunicazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, una lettera dell'Agenzia del Territorio – sede centrale.

Nel documento, al fine di consentire una corretta e puntuale conoscenza delle informazioni contenute nelle consultazioni degli atti catastali ed in particolare di quelle riguardanti le annotazioni riferite alle dichiarazioni presentate con la procedura DOCFA, vengono riportate ogni singola annotazione con relativo breve commento.

Viene di seguito riportata una tabella esplicativa.

41
come

	ANNOTAZIONE	FATTISPECIE	COMMENTO
1	Classamento e rendita proposti (DM 701/94)	Classamento e rendita proposti dalla parte inseriti in atti, per i quali l'ufficio non ha operato alcuna valutazione di congruità	Tale annotazione viene apposta se, a seguito della presentazione del DOCFA, l'ufficio prende atto del classamento e la rendita proposti, ma si riserva di verificarli in un momento successivo.
2	Classamento e rendita proposti (DM 701/94); classamento e rendita validati	Classamento e rendita ritenuti congrui in sede di accettazione della dichiarazione.	Tale annotazione viene apposta se, a seguito della presentazione del DOCFA, l'ufficio ritiene congruo il classamento e la rendita proposta.
3	Classamento e rendita validati (DM 701/94)	Classamento e rendita ritenuti congrui in sede di validazione successiva alla accettazione della dichiarazione	Tale annotazione viene apposta se, in un momento successivo alla presentazione del DOCFA, l'ufficio ritiene congrui il classamento e la rendita proposti.
4	Classamento e/o rendita rettificati con procedura di classamento automatico (DM 701/94)	Classamento e rendita iscritti in atti con classamento automatico in sede di presentazione o di successiva rettifica	Tale annotazione viene apposta se, a seguito della presentazione del DOCFA, l'ufficio non accetta il classamento e la rendita proposti, ma ritiene opportuno utilizzare i risultati del classamento automatico.
5	Classamento e rendita rettificati (DM 701/94)	Classamento e rendita rettificati dall'ufficio a seguito di successive operazioni di verifica e controllo	Tale annotazione viene apposta se, in un momento successivo alla presentazione del DOCFA, l'ufficio non accetta il classamento e la rendita proposti e li modifica.
6	Classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della dichiarazione (DM 701/94)	Classamento e rendita urbana inserita in atti con classamento e rendita proposti, per la quale è decorso il termine dei dodici mesi di cui all'art. 1, comma 3, del D.M. 701/94	Tale annotazione viene apposta se il classamento e la rendita proposti non vengono né rettificati né confermati d'ufficio entro il termine di dodici mesi dal momento della presentazione.

Consulenze

Sono confermate le consulenze **GRATUITE** a favore degli iscritti con i seguenti orari e giorni di ricevimento:

1° lunedì del mese	h. 17.00	Consulenza fiscale	Dott. Eugenio Testoni
1° lunedì del mese	h. 17.00	Consulenza abbattimento barriere architettoniche	Per. Ind. Antonio Sferruzza
1° lunedì del mese	h. 17.00	Consulenza urbanistica legale	Avv. Massimo Bottinelli
2° lunedì del mese	h. 17.00	Consulenza problemi condominiali	Per. Ind. Marco Quadranti
2° lunedì del mese	h. 17.30	Consulenza urbanistica	Per. Ind. Marco Paramento
2° martedì del mese	h. 18.00	Consulenza legale	Avv. Cesare Piovan
3° lunedì del mese	h. 17.00	Consulenza EPPI	Per. Ind. Luciano Banti
3° lunedì del mese	h. 17.00	Consulenza per radioprotezione	Per. Ind. Giorgio Besseghini

Si ricorda che è indispensabile la prenotazione telefonica, anticipando via fax o e-mail una settimana prima dell'appuntamento, il quesito da sottoporre ai consulenti.

42

como

Abilitati 2006

EDILIZIA

ARALDI	ALESSANDRO
BERNASCONI	CRISTIAN
BONACORSI	MAURIZIO
CALELLA	FABIO
CAPUANO	LUCA
GALIMBERTI	LUCIA
INVERNIZZI	PAOLO
LA BARBERA	ALESSANDRO
MAGRÌ	DIEGO
MAURICI	JAMES
MOLTENI	FRANCESCO
ROBUSTELLI TEST	KATIA
ROMANÒ	ANDREA
ROMEO	GIUSEPPE
SCOTTI	ADRIANO
SMANIA	CORRADO
ZAMBRA	SIMONE

ELETTROTECNICA

CODARRI	MAURO
RIVOLTA	LUIGI
ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE	
SCHIERA	PAOLO
SCUTTI	ALESSANDRO
TETTAMANZI	MARCO
CHIMICA	
MOLTENI	MARCO
CHIMICA MECCANICA	
SPOSATO	ANGELO
TERMOTECNICA	
ALBERIO	DARIO
CIVATI	CRISTIAN
ELETTRONICA INDUSTRIALE	
INCAMPO	PAOLO

NUOVE ISCRIZIONI ANNO 2006

NOMINATIVO	N. ISCRIZ.	SPECIALIZZAZIONE	INDIRIZZO	COMUNE
ALEOTTI Per. Ind. FABIO	1964	Edile	Via Bellinzona 72	22100 COMO CO
AMOROSO Per. Ind. SIMONA	1973	Industria tintoria	Via G. Parini 6/I	22040 MONGUZZO CO
AZZIMONTI Per. Ind. STEFANO	1984	Elettrotecnico	Viale Risorgimento 24/A	22073 FINO MORNASCO CO
BALLABIO Per. Ind. GIANCARLO	1972	Elettrotecn./Automaz.	Via A. Moro 35	22040 ALZATE BRIANZA CO
BELLINI Per. Ind. DAVIDE	1965	Elettrotecnico	Via G. Verdi 5	22020 FALOPPIO CO
BERBENNI Per. Ind. LUCA	1981	Edile	Via Varesina 191	22100 COMO CO
BODINI Per. Ind. FRANCESCO	1982	Elettrotecn./Automaz.	VIA Ravanera 15	22100 COMO CO
CIARCIÀ Per. Ind. ANDREA	1986	Edile	Via W. A. Mozart 80	22070 VALMOREA CO
CICERI Per. Ind. ANDREA	1985	Edile	Via Arzia 6	22027 RONAGO CO
CONTI Per. Ind. MARIO	1966	Edile	Via Piave 3	22070 SOLBIATE CO
CORTOSE Per. Ind. ROSSELLA	1987	Edile	Via A. Giussani 16	22100 COMO CO
COTTA Per. Ind. DAVIDE	1967	Termotecnico	Via F. Filzi 7	22070 BULGAROGGRASSO CO
DI MARZIO Per. Ind. MASSIMO	1974	Elettrotecnico	Via Tiziano 10	22063 CANTÙ CO
LAURORA Per. Ind. MARINO	1983	Elettrotecnico	Via S. Pellico 35	22078 TURATE CO
MANTOVANI Per. Ind. SVEVIO	1975	Elettrotecnico	Via Privata G. Mazzini 2	22037 PONTE LAMBRO CO
MAURI Per. Ind. GIORGIO	1976	Termotecnico	Via A. Perini 3	22060 CUCCIAGO CO
MILANI Per. Ind. DAVIDE	1979	Elettrotecn./Automaz.	Via Leoncavallo 4	22073 FINO MORNASCO CO
MILONE Per. Ind. SANDRO	1961	Edile	Via Badone 2/A	22100 COMO CO
MORANDI Per. Ind. GIANLUCA	1969	Elettronica/Telec.	Via SS. Quirico & Julitta 22	22070 LOCATE VARESE CO
MOSCATELLI Per. Ind. FRANCESCA	1968	Chimica industriale	Via Canneti 8	22030 MONTORFANO CO
NARDI Per. Ind. ALESSANDRO	1970	Edile	Via C. da Castello 73/C	22017 MENAGGIO CO
PALMISANO Per. Ind. LUCA	1963	Edile	Via Salvadonica 12	22020 GIRONICO CO
PAVAN Per. Ind. PARIDE	1962	Edile	Via Pio IX 2 - Manera	22074 LOMAZZO CO
PEPE Per. Ind. GIANLUCA	1959	Chimica industriale	Via E. Fermi 6	22060 FIGINO SERENZA CO
RIZZI Per. Ind. RICCARDO	1971	Elettrotecn./Automaz.	Via Cairoli 16	22075 LURATE CACCIVIO CO
RUSCONI Per. Ind. FABIO	1978	Elettrotecn./Automaz.	Via dei Lali 1	22070 BULGAROGGRASSO CO
SCANELLA Per. Ind. CRISTIANO	1977	Edile	Via della Bastiglia 2	22100 COMO CO
VANINI Per. Ind. ALBERTO MARIO	1960	Edile	Via degli Alpini 4	22016 LENNO CO
VILLA Per. Ind. CARLO	1980	Edile	Via Ripamonti 2	22044 INVERIGO CO

Collaborazioni praticantato

OFFERTE

NOMINATIVI	LOCALITÀ	TELEFONO	SPECIALIZZAZIONE
VILLA CARLO	INVERIGO	031-608895 347-4962718	EDILIZIA
DE MARTINO LUCA	OLGIATE COMASCO	031-990510 349-1392358	EDILIZIA
BALZARETTI ANDREA	GRANDATE	031-452043 333-8969633	ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE
SCACCIA LUCA	GIRONICO	031-550175 348-4044192	EDILIZIA
CASALINI SIMONE	COMO	339-1474382	CHIMICA INDUSTRIALE

RICHIESTE

NOMINATIVI	LOCALITÀ	TELEFONO	SPECIALIZZAZIONE
STUDIO PONTIGGIA MARAZZI	ERBA	031-611908	EDILIZIA
STUDIO BISSOLOTTI	COMO	031-543424	EDILIZIA

44

como



*Il Collegio dei Periti Industriali
e Periti Industriali Laureati
della provincia di Como augura a tutti
un buon Natale
e un felice Anno Nuovo!*

CHIUSURA NATALIZIA
Gli uffici rimarranno chiusi
dal 23 DICEMBRE 2006
AL 1° GENNAIO 2007